

progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Religioni, dialogo, integrazione

Vademecum a cura del Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione Centrale degli Affari dei Culti
Ministero dell'Interno

Religioni, dialogo, integrazione

La stampa e la diffusione del Vademecum “Religioni, dialogo, integrazione” si collocano all’interno del progetto “Promozione del dialogo interreligioso” promosso dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Ministero dell’Interno.

La realizzazione del progetto e del Vademecum è stata affidata alla società Com Nuovi Tempi e al Centro Studi e Ricerche IDOS, soggetti attuatori e aggiudicatari della gara indetta dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti.

Il progetto è stato coordinato da una “cabina di pilotaggio” composta dal Prefetto Sandra Sarti, Direttore Centrale degli Affari dei Culti; dal viceprefetto Marina Nelli, Direzione Centrale degli Affari dei Culti; dai dott. Gian Mario Gillio, direttore di Confronti, testata edita dalla società Com Nuovi Tempi, e Franco Pittau, presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS; dai proff. Carmelina Chiara Canta (Università degli Studi Roma Tre), Paolo Naso (Sapienza - Università di Roma); Marco Ventura (Università Cattolica di Lovanio), Francesco Zannini (Pisai - Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica).

Direttore di progetto: Paolo Naso.

Il progetto è finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) – Azione 6/2011 (Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale).

La ricerca sul campo è stata svolta dai dott. Mostafa El Ayoubi e Stefania Sarallo (Com Nuovi Tempi) e Ginevra Demaio, Luca Di Sciullo e Maria Paola Nanni (IDOS).

La realizzazione del Vademecum è a cura della società Com Nuovi Tempi e di IDOS.
Grafico: Beniamino Garrone.

00 Sommario

- p. 05 **1. Un progetto tra integrazione e dialogo**
Sandra Sarti
- p. 13 **2. Credenti e religioni nell'ordinamento italiano. Diritti. Obblighi. Opportunità**
Marco Ventura
- p. 37 **3. Vecchio e nuovo pluralismo religioso in Italia**
Paolo Naso
- p. 47 **4. Il panorama multireligioso italiano: il contributo dell'immigrazione**
Ginevra Demaio, Luca Di Sciuillo, Maria Paola Nanni e Franco Pittau
- p. 57 **5. L'islam in Italia. Mappe, percorsi, processi**
Francesco Zannini
- p. 71 **6. La "pratica" del dialogo in Italia**
Carmelina Chiara Canta

+

Schede. Esperienze e buone pratiche

- p. 80 **Scuola**
- p. 85 **Istituti di prevenzione e pena**
- p. 87 **Sanità**
- p. 89 **Comuni**

+

Glossari

p. 91 **1/Istituzioni e leggi**

p. 94 **2/Religioni e dialogo**

+

Altre Informazioni

p. 97 **Le principali aree confessionali in Italia**

p. 101 **Indirizzi**

01 Un Progetto tra integrazione e dialogo

Prefetto Sandra Sarti *

*Direttore Centrale degli Affari dei Culti
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Ministero dell'Interno

1

Libertà di religione e diritti umani - La trama normativa

La libertà di religione e di culto è uno dei diritti primari ed inviolabili dell'Uomo; è un diritto che appartiene all'uomo in quanto tale e che si annovera tra i "diritti umani". Quei diritti, cioè, che non si fondano su criteri ascrivibili come la razza, il censo, l'appartenenza ad un gruppo sociale o politico, ma che, come fin dal medioevo la corrente giusnaturalistica li ha definiti, sono diritti di cui l'uomo è titolare per natura.

Nell'ultimo secolo Hanna Arendt, con un'espressione di straordinaria e potente efficacia, ha sinteticamente definito l'insieme dei diritti umani come il "diritto di avere diritti".

Tuttavia, nonostante tali diritti fondamentali, inviolabili ed inalienabili siano connaturati all'uomo e con esso coesistano da sempre, la loro consacrazione è avvenuta solo nel 1948 con l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con la successiva stesura della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Un documento questo di diritto internazionale consuetudinario di portata storica, che ha introdotto un "codice etico" a carattere universalmente vincolante.

L'art. 18 della Dichiarazione Universale statuisce: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione ed il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche del culto, e nell'osservanza dei propri riti".

La concezione del diritto di libertà di religione e di culto assume in questa formulazione una ampiezza che supera i propri confini per andare a correlarsi con la libertà di pensiero e di opinione, di coscienza e di associazione. In tale estesa accezione la formulazione

a tutela del diritto di libertà di religione e di culto è stata recepita da altri atti internazionali come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 9), la Carta di Nizza per i diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 10 e 11) ed il Trattato di Lisbona (art. 6, c. 1).

Nella nostra Carta Costituzionale il diritto di libertà di religione e di culto, garantito dall'art. 19, è tra i principi fondanti dell'ordinamento e, in aderenza al disposto dell'art. 2, garantisce lo sviluppo della personalità del singolo, dal momento che l'esperienza di fede fa parte del processo di crescita dell'uomo. Nello stesso tempo la sua attuazione si coniuga con il disposto dell'art. 3 che pone una condizione di uguaglianza sostanziale riconoscendo la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge, "senza distinzione di religione, sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali". Il grande respiro dato, in tal modo, alla libertà di religione e di culto si coglie ancor più laddove essa venga coniugata con la libertà di coscienza che deve essere intesa come "libertà da e libertà di", cioè una libertà capace di sostenere quella laicità che, seppure non espressamente richiamata negli articoli, sottende a tutta la struttura del sistema ordinamentale.

Sotto il profilo collettivo la garanzia di libertà di religione e di culto è offerta dall'art. 8, che tutela l'uguale libertà davanti alla legge delle confessioni religiose. Queste costituiscono un tipico esempio di formazioni sociali in cui si manifesta e si sviluppa la personalità del singolo e sono centri di aggregazione, di valori e di interessi di un gruppo religioso; contemporaneamente esse sono formazioni attraverso cui viene garantito il percorso integrativo di comunità caratterizzato da diversità che, oltre ad essere di tipo esclusivamente religioso, nella pluralità dei casi sono anche di natura etnica.

2

Osservatorio sul pluralismo religioso

La garantistica e solida trama giuridica che caratterizza l'impianto normativo, tuttavia, non riesce ad elidere del tutto la complessità legata all'attuazione della libertà religiosa. Va in proposito tenuto conto che ogni associazione o aggregazione religiosa, in base alla propria "visione" della vita, regola non solo i rapporti tra l'uomo ed il trascendente, ma anche i rapporti intercorrenti tra i singoli fedeli ed il gruppo di appartenenza, ed i rapporti tra il singolo ed il gruppo con le altre componenti della società. Si pensi, ad esempio, alle norme alimentari ed alla specificità dei cibi, all'insegnamento, alle questio-

ni sanitarie, ai matrimoni, alle festività e così via.

L'esercizio del diritto di libertà religiosa permea, in realtà, così profondamente la trama sociale da incidere, con un proprio impatto, sul concetto identitario del corpo sociale, i cui tradizionali confini vengono trasformati anche dallo sviluppo del pluralismo religioso. Perciò lo Stato non può restare indifferente alle convinzioni di fede, ai Credo dei suoi cittadini, e le scelte che in tale ambito è chiamato ad operare rivestono una particolare valenza sia per la garanzia che deve essere offerta concretamente nell'attuazione della libertà di religione e di culto, sia per i delicati aspetti collegati alla gestione del fenomeno. Su queste basi il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, avvalendosi della "Direzione Centrale degli affari dei culti", ha seguito la dinamica delle nuove presenze religiose manifestatasi sul territorio nazionale, anche in concomitanza con l'intensificazione del fenomeno migratorio che ha caratterizzato l'ultimo ventennio. In particolare la Direzione, fin dal 1995, ha costituito un Osservatorio per raccogliere annualmente le risultanze delle analisi svolte dalle Prefetture, sui territori di competenza, per il tramite dei Consigli territoriali per l'immigrazione.

È stata così attuata una ricerca che, lungi dall'essere un censimento stricto sensu, ha perseguito una finalità meramente conoscitiva ed ha evidenziato, all'inizio del 2011, una considerevole presenza di enti religiosi, circa 3.300, operanti sia come associazioni di fatto che come enti di culto dotati di propria personalità giuridica ed afferenti alle confessioni religiose maggiormente rappresentative (ebraica, protestante – in cui sono compresi tra gli altri i valdesi, le Assemblee di Dio in Italia, gli avventisti, i battisti e i luterani ecc. – ortodossa, islamica ed ancora buddhista, induista, sikh, baha'i, nonché le confessioni dei mormoni e dei Testimoni di Geova).

La rilevazione compiuta ha evidenziato un incremento degli enti di culto diversi dal cattolico, che appare tanto più consistente ove si osservi che nel 1997 ne risultavano presenti sul territorio non più di 500.

La pluralità di presenze religiose, collegata ai diversi gruppi etnici, ha disegnato dunque, oggi, uno scenario estremamente variegato la cui lettura conferma come l'Italia sia diventata, in modo strutturale, un paese multiculturale, multi-etnico e multireligioso.

“ La pluralità di presenze religiose, collegata ai diversi gruppi etnici, ha disegnato dunque, oggi, uno scenario estremamente variegato la cui lettura conferma come l'Italia sia diventata, in modo strutturale, un paese multiculturale, multi-etnico e multireligioso. ”

Nel quadro caratterizzato da siffatti mutamenti si impone, dunque, il ricorso a strumenti che, come l'integrazione, rendano più coesa la struttura sociale nel suo complesso.

Particolarmente efficace è, in tal senso, la funzione inclusiva propria del diritto di libertà religiosa le cui basi, consolidate dai principi di democrazia, laicità e pluralismo, consentono la costruzione di dinamiche di positiva convivenza nel superamento delle diversità. La sinergia tra dimensione religiosa e politiche di integrazione può infatti esprimere la propria potenzialità, specialmente nei contesti in cui i principi delle varie confessioni manifestano una ricaduta sulla vita sociale, in quanto è idonea a favorire il passaggio ad una rinnovata identità attraverso l'apertura al dialogo ed alla comunicazione.

Il tema del dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale e strumento di pace nell'area mediterranea ha costituito non a caso oggetto della Conferenza dei Ministri dell'Interno dell'Unione europea, svoltasi nel 2003 a Roma, durante la quale l'allora Ministro Pisanu, nella convinzione che "nel dialogo ogni cittadino come ogni popolo può valorizzare la sua identità storica, culturale e religiosa", auspicò che l'incontro potesse favorire la "convivenza feconda di culture dialoganti" e propose l'elaborazione di una "Carta Europea del dialogo interreligioso e della coesione sociale".

Sulla spinta di quanto emerso in tale incontro, il Ministro dell'Interno ritenne di affrontare mediante il dialogo anche le problematiche di integrazione evidenziate con il mondo islamico. A tal fine, con DM del 10 settembre 2005, fu istituito un primo tavolo di confronto denominato "Consulta dell'Islam italiano".

All'istanza di coniugare il tema della libertà di religione con il tema dell'integrazione si è mostrato particolarmente sensibile anche il Ministro Amato, che proseguì i lavori della Consulta e successivamente, nell'aprile del 2007, per sostenere l'armonico inserimento delle varie comunità religiose nel contesto sociale nazionale, istituì un Comitato scientifico con il compito di elaborare un documento a forte valenza solidale. Nacque così la "Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione", con cui si volle riaffermare sia il principio di uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, sia il diritto di libertà religiosa.

In coerenza con tale orientamento inclusivo, il Ministero dell'Interno, coinvolgendo i Prefetti delle varie Province, promosse la costituzione, presso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di tavoli per il dialogo interreligioso nell'intento di sostenere il rispetto

della dignità umana e di contribuire al superamento dei pregiudizi e dell'intolleranza. La particolare attenzione ai temi del mondo islamico è stata confermata con l'istituzione nel febbraio del 2010 del "Comitato per l'Islam italiano": un organismo anch'esso consultivo che, come il precedente, ha perseguito l'obiettivo di sviluppare la coesione e la condivisione di valori e di diritti nel rispetto della Costituzione, approfondendo gli aspetti dell'integrazione in rapporto al tema della sicurezza e dell'esercizio dei diritti civili. Il Comitato, di cui hanno fatto parte rappresentanti dell'Islam, esperti della cultura islamica, docenti di diritto ecclesiastico e di diritto musulmano ed antropologi, ha espresso pareri su argomenti di grande impatto sociale, quali ad esempio "l'uso di indumenti e simboli religiosi (*burqa* e *niqab*), la costruzione di luoghi di culto e la formazione degli Imam. Queste esperienze certo testimoniano la sensibile attenzione prestata dal nostro Paese al "binomio integrazione e religione". Le istituzioni non possono, infatti, non cogliere l'entità delle trasformazioni in atto: l'Italia religiosa sta cambiando profondamente e diverse sono le fedi, le tradizioni e la storia che animano e aggregano comunità di cittadini, alle cui esigenze occorre dare risposte concrete. Questo significa dover compiere lo sforzo di andare oltre l'attuazione della libertà religiosa che fino ad oggi resta sostanzialmente ancorata al "modo di esistenza" di un'associazione religiosa, di un ente di culto o di una confessione all'interno della composita trama sociale. Si deve prendere atto che l'attuazione della libertà di religione e di culto, per garantire un concreto ed efficace livello di integrazione, inizi ad operare nelle aree del quotidiano in cui si dipanano le tematiche più critiche come, ad esempio, quella degli edifici di culto, delle pratiche cimiteriali, delle mense, degli aspetti sanitari.

4

Il progetto

Un percorso in cui si riesca a trasformare la diversità in esperienza di solidarietà presuppone, tuttavia, la crescita, anzi più complessivamente la maturazione dei comportamenti individuali e collettivi. E certamente richiede l'acquisizione di una profonda consapevolezza della potenzialità della libertà religiosa di manifestare la propria valenza in termini di fattore di integrazione non proteso all'omologazione bensì al rispetto delle diversità di cui consente la coesistenza su un piano di distensione e costruttività.

La Direzione Centrale dei culti ha inteso accogliere questa sfida proprio per avviare un

nuovo percorso e trovare, fermo restando il rispetto delle proprie competenze istituzionali, il coraggio di rompere gli schemi consolidati. In tal senso si è spinta oltre lo spazio spesso angusto del “precedente burocratico” e, dando avvio al progetto intitolato “Promozione del dialogo interreligioso” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione, ha consentito l’apertura di finestre su diversi scenari, sviluppando una rinnovata capacità percettiva delle esigenze della collettività in chiave religiosa.

Il progetto prende dunque le mosse dalla convinzione che l’appartenenza religiosa, espressione fondamentale dell’identità personale, è destinata a giocare un ruolo essenziale nel processo di integrazione. Perciò le attività progettuali si svolgono sul territorio, a diretto contatto sia con i rappresentanti delle confessioni religiose da sempre presenti nella storia del Paese, sia con gli immigrati, con le nuove comunità etnico/religiose, sia, ancora, con le Istituzioni locali. Esso si incentra sulla realizzazione di una ricerca/intervento sui principali temi della conflittualità e della coesione connessi al fenomeno religioso. Naturalmente, a tal fine, il progetto si propone di attivare un processo di confronto tra comunità di religione diversa e tra queste, le Istituzioni e le varie componenti sociali, per instaurare “meccanismi di scambio di conoscenze che favoriscano l’individuazione e l’identificazione di valori ed obiettivi comuni”.

In tal modo il progetto tende a cogliere, da un lato, elementi utili a favorire le modalità di integrazione tra le comunità, mentre, dall’altro, si propone di individuare modalità di intervento idonee ad affiancare le Istituzioni locali nell’accompagnamento del complesso processo di conoscenza e dialogo.

Il punto di partenza della ricerca è stato fornito dallo studio delle rilevazioni svolte dall’Osservatorio sul pluralismo religioso e dalla valutazione compiuta dal Gruppo di lavoro, formato da un pool di professori universitari e qualificatissimi esperti della materia che ha analizzato il materiale documentale secondo un approccio non esclusivamente giuridico, ma anche sociologico ed antropologico.

La fase di acquisizione del predetto bagaglio informativo è stata propedeutica all’avvio di una serie di incontri svoltisi in sei Prefetture scelte a campione in ragione della multireligiosità territoriale.

Nella fattispecie sono state coinvolte le Prefetture di Torino, Bergamo, Reggio Emilia, Perugia, Caserta e Catania dove, attraverso i Consigli Territoriali, è stato promosso l’incontro tra i rappresentanti delle diverse comunità religiose ed i rappresentanti delle istituzioni locali.

Dal dialogo, svoltosi su temi concretamente attuativi della libertà religiosa, sono emersi spunti che hanno ispirato la creazione di questo “Vademecum”. Si tratta di un testo che si propone come strumento utile ad interpretare le criticità evidenziate dal territorio, a promuovere la capacità di incontro e di scambio tra diversità e a migliorare il dialogo interreligioso e interculturale. Tuttavia il “Vademecum” persegue anche l'intento di diffondere il tema della libertà di religione e di culto e di offrire un quadro del pluralismo religioso che oggi caratterizza il Paese, per consentirne una lettura ed una comprensione del fenomeno caratterizzata da concretezza ed aderenza alla realtà.

Peraltro, il “Vademecum” riveste, in un certo qual modo, anche una “valenza restitutoria” perché restituisce ai territori gli approfondimenti che sul loro campo è stato possibile condurre, grazie anche all'attiva collaborazione delle Prefetture, sul piano della coesistenza delle varie confessioni e sul piano della dimensione della percezione e della fruizione individuale della libertà religiosa.

Sotto il profilo istituzionale, il risultato conseguito è stato indubbiamente quello di aver rivitalizzato la funzione dei Consigli Territoriali in chiave di Tavoli di dialogo interreligioso mettendo in piena luce il tema della libertà di religione che, finora, è stato generalmente visto come marginale e periferico rispetto alle altre e più emergenti priorità sociali. In questa ottica il progetto ha avviato un autentico “recupero culturale” non soltanto per la rilevanza politica, giuridica e sociale che esso esprime, ma anche in termini di strategia dell'integrazione e per la invisibile eppure estrema trasversalità con cui esso si interseca in ogni settore della società.

I vari incontri realizzati nelle sei Prefetture pilota di Torino, Bergamo, Reggio Emilia, Perugia, Caserta e Catania, sono tutti pienamente riusciti sotto il profilo della partecipazione e del confronto, sia in relazione alle buone pratiche sia in relazione alle criticità evidenziate tanto dalle comunità di fede che dalle Istituzioni. È stato dunque avviato “un modello operativo” del quale occorre fare tesoro; un modello che necessita di essere proseguito, ripreso e diffuso su tutto il territorio nazionale per aprire una fase di confronto e dialogo.

“ In tal modo il progetto tende a cogliere, da un lato, elementi utili a favorire le modalità di integrazione tra le comunità, mentre, dall'altro, si propone di individuare modalità di intervento idonee ad affiancare le Istituzioni locali nell'accompagnamento del complesso processo di conoscenza e dialogo. ”

La centralità del tema dell'integrazione è, dunque, nodale perché nelle dinamiche sociali è necessario individuare forme coesistenziali per essere "con gli altri e per gli altri" e non "contro gli altri". È in tal senso che le Istituzioni debbono proporsi di sostenere la popolazione nell'ottica di quell'"Incontro" che fa superare la diffidenza; della "conoscenza" che apre al dialogo; del "dialogo" stesso che crea ponti, rafforza alleanze, cementa nuovi valori ed aumenta la coesione sociale. Infatti, grazie alla capacità di tessere una trama pacifica, il dialogo può proteggere il tessuto civile da lacerazioni che possono essere indotte dalla strumentalizzazione delle differenze religiose.

La prospettiva di un nuovo percorso, offerta dal progetto realizzato è, conclusivamente, quella di proporre un modello di integrazione, nel cui amplissimo quadro l'attuazione della libertà di religione e di culto si colloca come strumento, come tramite di una integrazione "virtuosa", capace cioè di favorire la compresenza di culture dialoganti, in cammino, insieme, verso la scoperta di una ricchezza comune.

02 **Credenti e religioni nell'ordinamento italiano. Diritti. Obblighi. Opportunità**

Marco Ventura

Il testo che segue presenta in modo sintetico il quadro ordinamentale italiano all'interno del quale le istituzioni, i singoli credenti e i gruppi religiosi trovano definiti:

1. i diritti;
2. la tutela dei diritti;
3. la laicità dello Stato;
4. i doveri e gli obblighi;
5. le opportunità;
6. le istituzioni;
7. i percorsi di soddisfacimento delle esigenze religiose in ambiti sensibili.

Per una puntuale definizione di strumenti tipici dei rapporti tra Stato e confessioni religiose (es. concordato, intesa), di atti legislativi (es. legge sui culti ammessi) e di principi generali (es. laicità), si rinvia al glossario generale di questo Vademecum.

Questo testo è pensato come una “scatola di attrezzi”. Esso presenta le regole del gioco

e gli strumenti a disposizione degli attori pubblici e religiosi. Regole fondamentali, obblighi e diritti limitano rigorosamente la libertà degli attori. Gli strumenti, al contrario, interpellano la creatività e la responsabilità di individui, comunità, istituzioni.

Lo spazio di credenti e religioni nell'ordinamento italiano è dunque spazio di libertà in due sensi complementari: perché è spazio di regole, senza le quali non vi è libertà civile; e perché è spazio di iniziativa sociale e istituzionale, dunque spazio di responsabilità.

1

I diritti

I diritti fondamentali relativi alla religione e alla coscienza possono essere suddivisi in quattro ambiti:

- 1.1** I diritti del singolo e delle formazioni sociali
- 1.2** Eguaglianza e non discriminazione
- 1.3** Libertà di pensiero, coscienza e religione
- 1.4** Diritti delle confessioni religiose

Le norme di riferimento si rinvergono nella Costituzione repubblicana, quale interpretata dalla Corte costituzionale, nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea. Principi particolarmente rilevanti in tema di religione sono sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, negli strumenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, a partire dall'Atto finale di Helsinki del 1975, e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza) del 2000 incorporata nel diritto dell'Unione europea in virtù del Trattato di Lisbona del 2007.

1.1

I diritti del singolo e delle formazioni sociali

La Costituzione italiana del 1948 “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (Cost., art. 2). Tra le “formazioni sociali” ove si svolge la personalità dell’uomo si collocano anche i gruppi religiosi.

1.2

Eguaglianza e non discriminazione

La Costituzione proclama che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (Cost., art. 3, par. 1). La Repubblica italiana ritiene proprio compito “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Cost., art. 3, par. 2). Sono così garantite tanto l’eguaglianza formale che l’eguaglianza sostanziale.

L’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevede che il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali sia assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare fondata sulla religione. Il diritto dell’Unione europea ha ulteriormente affinato il diritto anti-discriminatorio. In particolare è stata rafforzata la tutela del lavoratore, in relazione alle sue convinzioni religiose e non, senza perciò ledere il diritto di datori di lavoro religiosamente qualificati di richiedere ai loro dipendenti una leale adesione all’ethos dell’organizzazione.

1.3

Libertà di pensiero, coscienza e religione

La Costituzione riconosce che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” (art. 19). L’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 definisce al primo comma la libertà di pensiero, coscienza e religione e prevede al secondo comma quali restrizioni siano ammissibili: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui”.

All’articolo 9 della Convenzione europea si è affiancato dal 2000 il corrispondente articolo 10 della Carta di Nizza. Completano il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione i diritti alla libertà di espressione, di riunione e associazione, e i diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza, a un equo processo, alla vita privata e familiare. L’articolo 2 del primo protocollo del 1952 alla Convenzione europea prevede che “lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

1.4

Diritti delle confessioni religiose

La Costituzione prevede che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” (art. 8, par. 1). L’articolo 20 della Costituzione proibisce allo Stato di porre obblighi speciali a carico di un ente religioso: “Il carattere ecclesiastico e il fine di

religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività". Nessun ente pubblico può imporre obblighi specifici o generali a carico di una specifica religione o confessione.

La dottrina ha evidenziato l'esistenza, sulla base delle norme costituzionali, di un principio generale di cooperazione tra Stato, istituzioni pubbliche nazionali e locali, e confessioni religiose.

Nel diritto dell'Unione europea, tale principio è consacrato all'articolo 17 n. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, ai sensi del quale "riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare" con le chiese e le associazioni o comunità religiose, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

L'articolo 7 della Costituzione proclama che "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" e prevede che i loro rapporti siano regolati dai Patti lateranensi come successivamente modificati (ciò che è avvenuto nel 1984, mediante l'Accordo di Villa Madama). L'articolo 8, poi, prevede che "le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". Nel darsi i propri statuti, ogni confessione religiosa può rinviare al proprio sistema di regole, che talvolta configura un vero e proprio sistema giuridico non statale: è il caso, ad esempio, del diritto canonico della Chiesa cattolica romana, dei diritti delle chiese cristiane, del diritto islamico, ebraico, hindu o buddhista.

La libertà del fedele di seguire le norme del proprio diritto religioso incontra i limiti generali dell'ordinamento (si veda sotto, par. 4: I doveri e gli obblighi) e i limiti relativi alla riconoscibilità civile di atti compiuti secondo il diritto religioso. Ad esempio, se un/a cattolico/a e un/a musulmano/a intendono contrarre un matrimonio cattolico con effetti civili devono sottostare alle norme del diritto canonico (ad esempio circa la dispensa del vescovo competente e gli impegni richiesti al coniuge islamico), ma devono anche sottostare alle norme civili circa il riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici. La Chiesa cattolica regola i suoi rapporti con lo Stato sia mediante il concordato sia con accordi non concordatari (ad esempio sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali) sia con accordi sul territorio (ad esempio con le Regioni in tema di beni culturali).

L'articolo 8, terzo comma, della Costituzione prevede che i rapporti delle "confessioni religiose diverse dalla cattolica" con lo Stato "sono regolati per legge sulla base di intese

con le relative rappresentanze”. Diverse intese sono state stipulate e approvate dal Parlamento, a partire dall’intesa con la Tavola valdese e metodista del 1984.

L’esercizio dei diritti delle confessioni diverse dalla cattolica prive di intesa approvata per legge è regolato dalla legge sui culti ammessi del 1929.

Le iniziative parlamentari e popolari succedutesi dalla fine degli anni ottanta per l’approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa che abroghi la legge sui culti ammessi e la sostituisca con norme adeguate alle nuove necessità non hanno finora avuto successo.

L’articolo 17 n. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione salvaguarda lo status nazionale delle confessioni religiose, prevedendo che “L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale”.

Il medesimo principio è esteso, al n. 2 del medesimo articolo, alle “organizzazioni filosofiche e non confessionali”.

2

La tutela dei diritti

In caso di violazioni, i diritti individuali e collettivi dei credenti sono tutelati dal sistema giudiziario italiano, europeo e internazionale.

2.1

La giustizia italiana

La giustizia italiana risponde a una violazione di diritti in relazione al fenomeno religioso attraverso una rete di organi con diversa competenza per materia e territorio, e con vari gradi di giurisdizione. In particolare:

- A.** La Corte costituzionale può dichiarare incostituzionali norme sul fenomeno religioso incompatibili con la Costituzione, come è avvenuto ad esempio per le norme del codice penale che tutelavano la religione cattolica più delle altre religioni.
- B.** I tribunali di merito, civili e penali, sono competenti per eventuali violazioni di

diritti di credenti e gruppi religiosi. La Corte di Cassazione giudica dell'applicazione della legge da parte dei tribunali di merito. I tribunali e la Corte di Cassazione hanno elaborato nel tempo una variegata giurisprudenza, sempre più attenta alle libertà dei singoli e dei gruppi e alle prerogative delle confessioni religiose. A titolo di mero esempio, la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza del Tribunale di Torino di condanna per diffamazione nel caso di un Testimone di Geova offeso mediante ingiustificate censure nei confronti della sua personalità e della sua scelta di aderire a un credo religioso diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella società italiana.

- C. I giudici amministrativi (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato) tutelano gli interessi legittimi di rilevanza religiosa nei confronti della pubblica amministrazione. Ad esempio, i giudici amministrativi si sono pronunciati sull'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole statali, sull'insegnamento della religione cattolica e sull'iter per la conclusione di intese.

2.2

La giustizia europea e internazionale

Entro le loro specifiche competenze e nel rispetto dei meccanismi di attivazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di Giustizia dell'Unione europea sono parte integrante del sistema di tutela dei diritti in Italia. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato vari casi italiani religiosamente rilevanti. Si veda in proposito l'insero qui sotto.

Esiste infine la possibilità di ricorrere a organi giurisdizionali internazionali, in particolare al Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato vari casi italiani attinenti al fenomeno religioso. In particolare, in materia di riconoscimento degli enti di culto non cattolici (caso Associazione spirituale per l'unificazione del mondo cristiano, 1987), di otto per mille (caso Spampinato, 2007), di effetti civili di una pronuncia di nullità matrimoniale di un tribunale ecclesiastico cattolico (caso Pellegrini, 2001), di statuto degli insegnanti dell'Università cattolica del Sacro cuore (caso Lombardi Vallauri, 2009), di esposizione del crocifisso nelle scuole statali (caso Lautsi, 2009 e in appello 2011) e di festività ebraiche (caso Sessa, 2012).

Nel 1984, la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno riconosciuto che sulla base della Costituzione del 1948 la religione cattolica romana non è più la religione dello Stato, come in precedenza previsto dallo Statuto albertino del 1848 e dai Patti lateranensi del 1929.

La Corte costituzionale ha riconosciuto a partire dal 1989 (sentenza n. 203) la laicità come principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano. Nel 2000 (sentenza n. 508) la Corte costituzionale ha statuito che “l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di [tutte le confessioni religiose] (...), senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse, imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza, ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese”. Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “principio supremo”, caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno a convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse”.

Credenti e enti religiosi sono chiamati, al pari di ogni altro, ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (Cost., art. 2). Ogni cittadino, indipendentemente dalle sue convinzioni religiose e non, ha altresì “il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (Cost., art. 4).

Nessun obbligo giuridico verso la collettività o verso privati può essere legittimamente violato in nome di una fede o di una morale religiosa. Ciò vale in particolare nel diritto penale e amministrativo, nel diritto matrimoniale e di famiglia, e nel diritto tributario. Nessun delitto e nessun illecito amministrativo o fiscale possono essere scusati da una motivazione religiosa o dal rispetto di regole imposte da un diritto religioso. Nessun obbligo posto in base alla legge verso il coniuge o i figli può essere disatteso per ragioni di fede o morale.

Il diritto alla libertà d'espressione e il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione proteggono la critica verso norme e provvedimenti ritenuti lesivi di una fede o di una morale religiosa. La legge può autorizzare l'obiezione di coscienza in casi specifici (es. obiezione di coscienza del personale sanitario in caso di interruzione volontaria di gravidanza).

I gruppi religiosi che si obbligano verso lo Stato mediante accordi o convenzioni sono tenuti a rispettare quanto pattuito.

5

Le opportunità

I diritti costituzionali sono parimenti garantiti tanto alle Associazioni religiose di fatto, quanto agli Enti di culto che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, quanto, infine, alle Confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato. Alle tre tipologie corrispondono, nel quadro attuale, diversi modelli attuativi della libertà di religione costituzionalmente garantita. Gli enti di culto dispongono dunque di varie opportunità per definire il loro status giuridico.

5.1

Strumenti per enti religiosi ai sensi dell'art. 8 della Costituzione e della legge sui culti ammessi

Il diritto italiano offre ai credenti e ai gruppi religiosi un vasto panorama di strumenti e meccanismi per realizzare i propri diritti costituzionalmente garantiti. Al fine di realizzare diritti che attengono specificamente alla natura religiosa di un ente, in particolare relativamente a ministri di culto, assistenza spirituale, matrimonio e luoghi di culto, confessioni e enti diversi dalla Chiesa cattolica possono beneficiare delle seguenti opportunità:

- A.** anche se privi di personalità giuridica, possono conseguire in base alla legge sui culti ammessi del 1929 il riconoscimento dei loro ministri di culto, in particolare ai fini della celebrazione di matrimoni religiosi che producono gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile;
- B.** possono conseguire, in quanto enti di culto, il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della legge sui culti ammessi del 1929. Nel tempo, norme e prassi hanno definito l'iter necessario per addivenire al riconoscimento. Si veda in proposito l'inserito alla fine del capitolo;
- C.** possono, in quanto confessione religiosa, negoziare un'intesa con il governo. Nel tempo, norme e prassi hanno definito l'iter necessario per addivenire ad un'intesa. Si veda in proposito l'approfondimento n.3 alla fine del capitolo. Se firmata dal governo e approvata in forma di legge dal Parlamento, l'intesa sottrae la confessione alla disciplina della legge sui culti ammessi e le dà accesso ad un trattamento speciale, in particolare in materia di enti, ministri di culto, educazione, matrimonio e finanziamento (accesso alle offerte deducibili e all'otto per mille).

Per una ricostruzione cronologica dei principali riconoscimenti ai sensi della legge sui culti ammessi del 1929 e delle intese sottoscritte e approvate si veda in proposito la timeline alla fine del capitolo.

I gruppi religiosi che intendono avvalersi di queste opportunità, previste esclusivamente per enti religiosamente qualificati, debbono sottoporsi ad un vaglio circa la natura reli-

giosa dell'ente in questione. Tale vaglio avviene di norma all'atto con cui si domanda il riconoscimento di ente di culto ai sensi della legge sui culti ammessi del 1929. La legge non fissa criteri in merito alla definizione della natura religiosa di un ente. La Corte costituzionale nel 1993 (sentenza n. 195) ha prescritto che l'autorità competente evinca tale natura, oltre che dalla auto-qualificazione dell'ente come religioso, "da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione". La giurisprudenza ha anche chiarito che il riconoscimento della natura religiosa non è riservato alle sole religioni abramitiche.

5.2

Strumenti di diritto comune

Ogni formazione religiosa può scegliere il modo in cui intende esistere. Può anche rinunciare a far valere la propria specificità religiosa di fronte allo Stato, e, in tal caso può costituirsi secondo il diritto comune, acquisire o meno la personalità giuridica e operare di conseguenza.

Ad esempio, gli enti religiosi potranno costituirsi come associazione di fatto, associazione riconosciuta, o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS, ai sensi della legge n. 460 del 1997). In tal caso gli enti si auto-escluderanno dalle opportunità previste esclusivamente per gli enti religiosi in materia, tra l'altro, di ministri di culto e di matrimonio.

Quando optano per una determinata forma giuridica, le autorità confessionali devono essere consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi relativi. Ad esempio, possono decidere di costituirsi come ONLUS, e di beneficiare delle connesse agevolazioni normative e fiscali, ricadendo sotto la specifica normativa di settore.

In tal caso, evidentemente, non potranno conseguire i benefici riservati agli enti di cui lo Stato riconosce il carattere religioso, in particolare il riconoscimento dei ministri di culto e degli effetti civili del matrimonio religioso.

Gli organi dello Stato devono orientare i rappresentanti degli enti religiosi, nel rispetto della specificità di questi e del loro diritto all'autodeterminazione.

Non vi è ambito della vita individuale e associata che sia estraneo alla religione. I diritti e i bisogni dei credenti e dei gruppi religiosi sono trasversali a ogni campo della vita sociale e ad ogni competenza degli organi dello Stato.

Pertanto il soddisfacimento delle esigenze di credenti e gruppi religiosi è anzitutto di competenza del governo nazionale nel suo complesso, sotto la guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presso di essa è istituito il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali, competente per il coordinamento delle varie attività in materia di libertà religiosa e di relazioni tra Stato e confessioni religiose. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituite varie commissioni, tra cui la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, organo incaricato di presiedere all'iter per la negoziazione e la stipula delle intese, e la Commissione consultiva per la libertà religiosa, organo consultivo della Presidenza con compiti di studio e proposta su questioni attinenti alla libertà religiosa. Entrambe le commissioni sono state istituite nel 1997.

Specifiche competenze sono attribuite al Ministero dell'Interno e vengono esercitate dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti, incardinata nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

La Direzione Centrale degli Affari dei Culti vigila sull'osservanza dei principi contenuti negli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose. In particolare, per quanto concerne le confessioni diverse dalla cattolica, la Direzione Centrale è competente:

- A.** per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto;
- B.** ad esprimere parere per l'avvio delle intese e a partecipare alla loro negoziazione attraverso la Commissione interministeriale per le intese di cui è componente;
- C.** per l'approvazione governativa della nomina dei ministri di culto delle confessioni senza intesa, relativamente alla rilevanza civile dei loro atti (es. celebrazione di matrimonio religioso con effetti civili);
- D.** per il rilascio di un parere in merito all'autorizzazione all'ingresso dei ministri di culto negli istituti di prevenzione e pena per l'assistenza spirituale;
- E.** per il supporto al Ministero degli Affari Esteri in materia di rilascio di visti e permessi di soggiorno in Italia, per motivi religiosi.

In questo ambito si colloca il lavoro svolto dall'Osservatorio sulle politiche religiose, che rappresenta una delle prioritarie funzioni assegnate alla Direzione Centrale - Ufficio politiche dei culti e relazioni esterne. L'Osservatorio ha compiti di studio e di monitoraggio delle realtà religiose presenti nel paese e delle problematiche ad esse connesse.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Direzione Centrale si avvale sul territorio delle Prefetture che costituiscono i punti di riferimento locali per l'avvio delle procedure di riconoscimento della personalità giuridica di enti di culto e di approvazione governativa

della nomina dei ministri di culto, nonché il sensore periferico per la raccolta delle informazioni utili all'Osservatorio.

6.3

Regioni e enti locali

In ragione della progressiva devoluzione di competenze alle Regioni e agli enti locali, questi soggetti esercitano competenze decisive per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione. Si pensi ad esempio alle competenze regionali in tema di sanità (dunque di assistenza spirituale negli ospedali) e di beni culturali (dunque di beni culturali religiosi), o alle competenze comunali in tema d'istruzione (dunque di integrazione nel servizio pubblico delle scuole private confessionali paritarie) e di cimiteri (dunque di predisposizione di aree cimiteriali riservate a certe religioni). Si veda in proposito, per i Comuni, la scheda nell'apposita sezione di questo Vademecum.

6.4

Forme di cooperazione

L'architettura istituzionale decentrata e i diversi contesti socio-politici hanno prodotto un panorama variegato di relazioni tra istituzioni civili e comunità religiose sul territorio. Si annoverano esperienze molto varie per forme e contenuti. Istanze consultive sono state istituite presso singoli Ministeri, come è accaduto per la Consulta per l'Islam italiano e il Comitato per l'Islam italiano presso il Ministero dell'Interno, presso le regioni, come per la Consulta per il dialogo interreligioso e la pace tra le culture presso la Regione Toscana, o presso i comuni, come per il Comitato Interfedi del Comune di Torino.

Percorsi di soddisfacimento delle esigenze confessionali in ambiti sensibili

Il soddisfacimento delle esigenze dei gruppi religiosi si consegue attraverso percorsi determinati all'interno di un triangolo composto:

- A.** dal quadro giuridico (norme, procedure, competenze, istituzioni);
- B.** dall'autonomia politica di governo degli enti pubblici centrali e periferici;
- C.** dalle strategie liberamente scelte dai soggetti religiosi.

Le variabili sono numerose: esse attengono alla struttura amministrativa, spesso diversa da città a città, da Regione a Regione, alla diversità delle procedure, alla discrezionalità politico-amministrativa e alla libertà e pluralità di forme e esigenze degli stessi gruppi religiosi.

7.1

Elementi generali

Ferma restando la normativa nazionale che rende omogenee le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto e per l'approvazione governativa della nomina a ministro di culto diverso dal cattolico, così come la procedura per le intese attuata dalle Commissioni operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per altri e diversi aspetti non sembra possibile disegnare a priori specifici percorsi validi per tutti, ovunque.

È tuttavia possibile munire gli attori istituzionali e confessionali delle istruzioni per l'uso, ovvero degli elementi in base ai quali, caso per caso, è possibile definire un percorso specifico e efficace.

In tal senso, in ogni ambito sensibile, il gruppo religioso deve determinare:

- A.** la propria esigenza;
- B.** il quadro normativo;

-
- C. gli interlocutori istituzionali;
 - D. la propria strategia.

Solo in parte, dunque, il quadro di riferimento è dato. In gran parte esso è soggetto a variabili (es. efficienza amministrativa; contesto politico-culturale; indirizzi di governo; dinamiche interne al gruppo religioso) rispetto alle quali gli attori pubblici e confessionali hanno un margine di discrezione: entro quel margine si operano le scelte strategiche e si esercita la responsabilità.

7.2

L'esempio dell'assistenza spirituale nelle strutture del sistema sanitario nazionale

Un esempio può essere fornito dall'assistenza spirituale nelle strutture del sistema sanitario nazionale. Il gruppo religioso dovrà chiarire:

- A. la propria esigenza, ovvero come si presta assistenza spirituale nella specifica tradizione religiosa, ad esempio se attraverso laici e/o ministri di culto, se mediante specifici atti di culto o solo mediante colloqui individuali;
- B. il quadro normativo, ovvero le norme generali di organizzazione del sistema sanitario nazionale, del sistema locale e della singola struttura con cui ci si relaziona, le norme sul gruppo religioso specifico (es. chi è ministro di culto per gli organi dello Stato), le eventuali norme in materia di assistenza spirituale nelle fonti che regolano il servizio sanitario nazionale (anche localmente, anche mediante regolamenti della singola struttura), le procedure attivate presso gli enti locali e presso le singole strutture ospedaliere;
- C. gli interlocutori istituzionali, ovvero le autorità amministrative (es. Assessorato alla sanità della Regione) e sanitarie (es. direzione sanitaria e amministrativa ospedaliera), ma anche, per i loro profili di competenza, le prefetture e il Ministero dell'Interno (ad esempio circa la determinazione dei ministri di culto);

-
- D.** la propria strategia, ovvero quali esigenze far valere concretamente (es. richiedere l'accesso in corsia dei propri ministri di culto, munire i propri fedeli di tessere da presentare al personale sanitario e amministrativo al momento del ricovero, rappresentare specifiche esigenze terapeutiche), quali passi compiere presso quali interlocutori (es. visita al direttore sanitario e amministrativo; invio richiesta formale; richiesta al comitato etico), in quale ordine, con quale visibilità (es. campagne di informazione e pressione), come argomentare le proprie esigenze e come interagire con l'indirizzo di governo locale, come relazionarsi con altri gruppi religiosi (ad esempio alleandosi con essi e presentandosi come interlocutore unico, magari in vista di un protocollo regionale).

I quattro elementi, variamente interpretati, possono rinvenirsi nei casi illustrati nella scheda sulla sanità nell'apposita sezione di questo Vademecum.

7.3

Situazioni critiche

Il negato soddisfacimento dell'esigenza confessionale può manifestarsi attraverso il disconoscimento di un diritto, ovvero attraverso norme e/o pratiche discriminatorie (in tal caso è contemplabile la tutela giurisdizionale). Tuttavia, esso può anche risultare dal legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa e politica, nel qual caso la reazione dovrà a sua volta prendere forma nella sfera del dibattito pubblico. Spesso le istituzioni e le confessioni si trovano alle prese con misure al confine tra la negazione del diritto e l'esercizio legittimo della discrezione amministrativa e dell'autonomia privata. È il caso, talvolta, dei conflitti circa l'apertura e l'esercizio di luoghi di culto, dove lo Stato non ha l'obbligo di fornire ai gruppi religiosi un luogo di culto, ma non può neppure negarlo a tutti o ad alcuni, se non per ragioni strettamente pertinenti all'applicazione delle norme e comunque senza che queste (ad esempio gli strumenti urbanistici) siano il pretesto per la negazione del diritto. Quando il governo locale non risulti un autorevole ed efficace punto di riferimento, e comunque in aggiunta agli sforzi delle amministrazioni, le prefetture possono rappresentare un prezioso punto di riferimento.

L'esempio qui fornito dell'assistenza spirituale nelle strutture ospedaliere può estendersi a ogni ambito di assistenza spirituale (es. negli istituti penitenziari) e più in generale a ogni ambito sensibile. Così, per la polizia mortuaria e i cimiteri, dovranno essere determinate le esigenze del gruppo religioso (es. inumazione in spazi riservati), il quadro normativo (es. regolamento cimiteriale), gli interlocutori (es. Comune) e la strategia. Analogamente si procederà per:

- A.** l'attivazione di spazi di insegnamento nelle scuole statali e comunali, o per l'apertura di scuole confessionali private e private paritarie;
- B.** l'apertura e l'esercizio di luoghi di culto;
- C.** il rispetto di spazi di preghiera per lavoratori nel settore pubblico e privato;
- D.** il rispetto di norme alimentari, di abbigliamento e di festività religiose.

Si vedano in proposito le schede con maggiori informazioni sulla scuola e sugli istituti di prevenzione e pena nell'apposita sezione di questo Vademecum.

Cardia C., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*. III ed. Giappichelli, Torino 2010

Casuscelli G. (a cura di), *Nozioni di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2009

Colaiani N., *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna 2012

Consorti P., *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari 2010

Dalla Torre G., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, IV ed., Giappichelli, Torino 2011

Finocchiaro F., *Diritto ecclesiastico*, XI ed., Zanichelli, Roma-Bologna 2012

Macrì G., Parisi M. & Tozzi V., *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari 2013

Musselli L., *Diritto e religione in Italia ed in Europa*, Giappichelli, Torino 2011

Ventura M., *Law and Religion in Italy*. Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2013

Vitali E. & Chizzoniti A.G., *Manuale breve di diritto ecclesiastico* Giuffrè, Milano 2011

Tra le riviste specializzate: *Il Diritto Ecclesiastico* (Pisa-Roma: Fabrizio Serra Editore), *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica* (Bologna: il Mulino) e *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale* (statoechiese.it).

Risorse online

Per un aggiornamento sul diritto ecclesiastico italiano, europeo e internazionale, comprensivo di documentazione normativa e giurisprudenziale: OLIR Osservatorio delle Libertà e delle Istituzioni Confessionali (www.olir.it).

Per un sito di aggiornamento sul dibattito dottrinale: *Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale* (statoechiese.it).


Per un aggiornamento sul diritto ecclesiastico regionale: FEIR, Federalismo, regionalismo e interessi religiosi (feir.cois.it).

Per i dati socio-giuridici essenziali dei paesi europei si veda il sito EUREL, Sociological and Legal Data on Religion in Europe (www.eurel.info).

Per le competenze e attività della Presidenza del Consiglio in materia di libertà religiosa, si veda www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/index.html.


Per le competenze e attività del Ministero dell'Interno si veda www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/religioni.

Timeline



Principali provvedimenti nei confronti delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica





1/1/1948 - 12/10/2012
(1948-2012)



Approfondimenti

1

Il riconoscimento civile degli enti di culto

L'articolo 2 della legge n. 1159/1929 dispone che “gli istituti di culti diversi dalla religione di Stato possono essere eretti in ente morale”.

Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni) di tali confessioni è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato. Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di divenire soggetto di diritto.

L'istanza di riconoscimento della personalità giuridica va presentata alla Prefettura territorialmente competente (quella in cui ha sede l'ente) e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente, da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini (art. 10, secondo comma, R.D. 289/1930).

La Prefettura cura l'istruttoria e trasmette gli atti alla competente Direzione Centrale degli affari dei culti del Ministero dell'Interno.

Il riconoscimento viene concesso, dopo attenta e articolata istruttoria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato e previa delibera del Consiglio dei Ministri.

La Circolare n. 111 del 20.4.1998, concernente la semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento degli enti di culto cattolico, dei culti diversi dal cattolico ed annesse vicende giuridiche fornisce indicazioni sulla documentazione da produrre a corredo dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'organismo religioso.

2

Le nomine dei ministri di culto

I ministri di culto possono chiedere al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli affari dei culti - per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo della provincia in cui risiedono - l'approvazione della propria nomina.

L'istanza, opportunamente documentata, deve essere inoltrata dall'interessato alla Prefettura-UTG competente per territorio che, conclusa l'istruttoria, la trasmette alla Direzione Centrale degli affari dei culti. L'approvazione governativa viene concessa con decreto a firma del Sottosegretario di Stato con relativa delega. Il decreto viene notificato agli uffici di stato civile ed all'interessato tramite le prefetture UTG (Uffici territoriali del governo).

Requisiti essenziali sono:

la cittadinanza italiana del ministro di culto;

la presenza di una comunità di fedeli;

un luogo nel Comune di residenza del ministro di culto dove la comunità si riunisce per le attività religiose. Tale provvedimento non è diretto ad attribuire rilevanza giuridica alla nomina, ma solo a consentire al

ministro di culto interessato il compimento di atti produttivi di effetti giuridici.

(dal sito del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale degli affari dei culti, www.interno.it)

Precisazioni importanti sulla procedura sono intervenute con un parere del Consiglio di Stato (00561/2012 del 02/02/2012) che, pur precisando che “l’approvazione governativa non occorre per il compimento di atti di culto”, ha posto una condizione di “sussistenza di una comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente consistente” facendo riferimento per la comunità locale al valore “modulo base” di 500 membri. Il valore è commisurato facendo riferimento all’ordinamento del culto più diffuso in Italia.

3

La procedura per la stipula di un'intesa con lo Stato italiano

L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.

Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato. Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti. Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.

Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

(dal sito della Presidenza del Consiglio – Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali, <http://www.governo.it>)

03 Vecchio e nuovo pluralismo religioso in Italia

Paolo Naso

1

Contesto

Nell'ormai lontano 1848 re Carlo Alberto, pochi giorni prima di firmare lo "Statuto" che "costituzionalizzava" la monarchia sabauda, concesse le "patenti di libertà" alle due minoranze storiche del Regno di Sardegna: i valdesi e gli ebrei. I primi seppero dell'imminenza del provvedimento il 16 febbraio, e per comunicare da una borgata alpina all'altra la notizia di questo provvedimento di emancipazione accesero dei falò, iniziando così una tradizione che continua ancora oggi. I secondi dovettero attendere ancora qualche settimana ma anche a loro furono finalmente concessi, dopo secoli di esclusione civile e giuridica, diritti fondamentali quali concorrere alle cariche e agli uffici pubblici, frequentare le scuole del Regno, conseguire i gradi accademici. Nonostante nulla fosse innovato "quanto all'esercizio del loro culto e alle scuole da essi dirette", si trattava di un provvedimento di portata storica che per la prima volta riconosceva quel pluralismo confessionale che secoli di persecuzioni e ghettizzazione avevano invece teso a distruggere. Ma il Piemonte sabauda non era l'unico territorio in cui si erano costituite e radicate anche altre comunità di fede: come noto, secolari presenze ebraiche erano presenti in decine di altri centri italiani, per lo più all'interno di ghetti che fisicamente e simbolicamente esprimevano il retaggio di un pregiudizio e di un'esclusione figli dell'antisemitismo. A partire dal XVI secolo, in città come Venezia alla storica presenza ebraica se ne aggiunsero altre: quella luterana, determinata dalla presenza di commercianti nordeuropei che intendevano allargare i loro mercati nell'area mediterranea, e quella greco ortodossa alimentata da flussi di cristiani orientali giunti dalla Turchia e dai Balcani ormai sotto il dominio ottomano. Altre presenze non cattoliche, protestanti e ortodosse, si riscontravano all'interno di alcune ambasciate o nelle città italiane più esposte ai flussi del commercio internazionale e all'influenza della cultura europea: in genere si trattava di piccoli gruppi, poco visibili all'esterno, caratterizzati come "stranieri".

Soltanto con l'Unità d'Italia varie denominazioni protestanti iniziarono un'azione "evangelistica" sul territorio nazionale: innanzitutto i valdesi che, liberi dalla forzata ghettizzazione in alcune aree del Piemonte, iniziarono ad aprire – nell'ordine – scuole e chiese, spingendosi sino in Sicilia. Seguirono i metodisti che, sostenuti dalle missioni inglesi e americane, svilupparono una significativa presenza in varie città italiane (Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli...) ma anche in alcuni centri rurali (Scicli, RG; Venosa e Rapolla, PZ; Mezzano, PR...). Anch'essi sempre attenti a intrecciare predicazione evangelica e azione sociale. A ruota seguirono i battisti, l'Esercito della Salvezza e via via altre denominazioni di matrice riformata, ai quali si aggiunsero i primi nuclei di pentecostali e di avventisti, in genere costituiti da immigrati di ritorno dagli Stati Uniti: nel complesso si trattava di una piccola minoranza che, almeno per quel che riguarda valdesi, metodisti e battisti, negli anni dell'Italia liberale ebbe una certa visibilità nella scena pubblica nazionale. A Roma, l'erezione della sinagoga nel 1904 e della chiesa valdese di Piazza Cavour nel 1914, entrambe a pochi passi dal Vaticano, furono i segni architettonici più evidenti di un nuovo clima culturale che per la prima volta sembrava garantire libertà di culto anche alle minoranze religiose. Dagli anni '20 si registrò anche la presenza degli "Studenti biblici", un nucleo di credenti millenaristi che di lì a poco avrebbe dato vita alle prime congregazioni dei Testimoni di Geova.



Dovremo riconoscere che esistono – semplificando – un pluralismo “buono” ed uno “cattivo”: quest’ultimo si limita a prendere atto della molteplicità dei soggetti culturali e religiosi presenti ed attivi all’interno della società civile. In questo senso è un pluralismo statico che, nelle sue espressioni deteriori, si consolida come giustapposizione di comunità tendenzialmente chiuse in se stesse, che hanno relazioni deboli le une con le altre e una scarsa capacità di presenza sulla scena pubblica.



L'avvento del fascismo ebbe effetti immediati sulla capacità espansiva e sull'agibilità pubblica delle varie confessioni religiose. In particolare, il mondo protestante italiano, benché non mostrasse un'esplicita opposizione al regime, dati i suoi importanti legami con il mondo anglosassone fu visto con progressiva diffidenza. Vittime di questo clima furono soprattutto le congregazioni pentecostali che nel 1935 subirono gli effetti di una circolare del Ministero dell'Interno, la "Buffarini Guidi" dal nome del sottosegretario che l'aveva firmata, che vietava il culto pentecostale perché "si estrinseca e concreta in

pratiche religiose contrarie all'ordine sociale e nocive all'integrità fisica e psichica della razza": una triste anticipazione, in scala infinitamente ridotta, delle "leggi razziali" del 1938 che prelusero alle persecuzioni e alla deportazione di migliaia di ebrei italiani nei campi di sterminio nazisti. Provvedimenti di minore entità riguardarono anche l'Esercito della salvezza e alcuni pastori battisti e valdesi. Discriminazioni e persecuzioni ben più gravi subirono i Testimoni di Geova che in qualche caso pagarono il loro rifiuto di prestare servizio militare con il confino e la deportazione.

La svolta giunse solo con la Costituzione repubblicana anche se per l'abrogazione della "Buffarini Guidi" si dovette aspettare il 1955. In generale, però, la nuova cornice democratica consentì alle varie comunità di fede di riorganizzarsi e, in qualche caso, di riprendere con vigore la loro attività spirituale e sociale. Per alcune di loro – Testimoni di Geova, Assemblee di Dio (pentecostali) – furono gli anni della crescita più rapida e intensa, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno. Per la comunità ebraica, uscita decimata dalla Shoà, furono gli anni della ricostruzione interna e di una impegnativa ripresa delle tradizionali attività culturali, sociali e religiose.

2

“Ugualmente libere”

Queste presenze delineano lo scenario di quello che possiamo definire il “vecchio pluralismo religioso” italiano al quale dovettero fare riferimento i costituenti quando idearono alcuni articoli della Costituzione, ad iniziare dall'8 che afferma che “tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge”, “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano” e i cui rapporti con lo Stato “sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. Un articolo pensato da una parte per “bilanciare” l'articolo 7 che costituzionalizzava il Concordato del 1929 con la Chiesa cattolica, dall'altra per tutelare la presenza di “storiche” minoranze religiose.

Progressivamente, a partire dagli anni '70, intervengono ulteriori elementi. Certamente la secolarizzazione mette a dura prova i tradizionali modelli di appartenenza e pratica religiosa. Ma per quanto importante, questo non è l'unico elemento a segnare le tendenze religiose di quegli anni.

Sia pure sotto traccia e senza effetti eclatanti, prosegue la crescita di alcune denominazioni evangeliche, soprattutto di matrice pentecostale, e dei Testimoni di Geova che in

pochi decenni finiranno per costituire – proprio in Italia – una delle comunità più fiorenti al mondo; negli stessi anni, dopo i tentativi di radicamento all’inizio del secolo, si afferma in Italia un primo nucleo di mormoni, per altro fortemente sostenuti dall’azione di missionari americani che a loro spese e su base volontaria scelgono di svolgere un periodo di servizio proprio nel nostro paese. Negli stessi anni si consolida un piccolo gruppo baha’i, per altro uno dei primi ad ottenere il riconoscimento giuridico ai sensi della legge sui “Culti ammessi” già nel 1966.

D’altra parte, a partire dalla metà degli anni ’70 inizia a crescere costantemente il numero degli immigrati che supera quello degli emigranti italiani all’estero. È l’inizio di un processo che negli anni subirà una rapida accelerazione e che produrrà non poche conseguenze sulla scena religiosa nazionale. Per un periodo che possiamo collocare tra il 1990, quando venne approvata la prima legge organica in materia migratoria (“Martelli”), e il 1995 (Decreto Dini) i flussi hanno avuto una direzione Sud-Nord e portato in Italia lavoratori provenienti soprattutto dall’Africa del Nord e subsahariana, e dall’Asia. Di conseguenza, in quel lasso di tempo la presenza religiosa cresciuta maggiormente fu quella islamica: furono gli anni in cui a fianco di pochi e piccoli gruppi di musulmani – sia italiani che immigrati “storici”, come ad esempio i tunisini di Mazara del Vallo – si costituirono rapidamente varie comunità islamiche che in breve aprirono centri e sale di preghiera lungo l’intera penisola.



Il pluralismo “buono” ha altre caratteristiche. La prima e la più rilevante è che deve essere intrinsecamente dialogico, deve cioè promuovere il confronto tra i diversi soggetti culturali e religiosi presenti nella società civile; dall’altra deve favorire la loro partecipazione al discorso pubblico, a quel particolare dialogo tra soggetti intermedi ed istituzioni tipico di ogni democrazia complessa.



La caduta del Muro di Berlino e la progressiva disgregazione del blocco dei paesi del cosiddetto socialismo reale, l’abolizione dei visti per soggiorni di breve durata e, da ultimo, l’ingresso nell’Unione Europea di paesi come la Polonia (2004) e la Romania (2007) hanno contribuito a riorientare i flussi migratori cresciuti soprattutto nella direzione Est-Ovest, intensificando così gli arrivi di cittadini di tradizione ortodossa. Negli anni successivi, anche a causa della destabilizzazione politica e della crisi economico-ambientale di vari paesi africani, aumentano anche le migrazioni da paesi subsahariani e

quindi la presenza di cristiani sia cattolici che protestanti ed evangelici provenienti ad esempio dalla Nigeria, dal Ghana, dalla Costa d'Avorio. La presenza più consistente all'interno di quest'ultimo raggruppamento è quella delle chiese pentecostali, spesso comunità indipendenti o con tenui legami con qualche "confessione" che opera a livello nazionale, che si caratterizzano per una grande vitalità spirituale da una parte e per un'alta capacità organizzativa e di autofinanziamento dall'altra. Sono chiese nate e cresciute nei capannoni delle periferie post-industriali, affittati o acquistati con un notevole impegno finanziario dei membri della comunità, nei quali oltre al culto si svolgono varie attività sociali, educative e ricreative.

Possiamo concludere affermando che la progressiva globalizzazione dei flussi migratori ha portato in Italia consistenti quote di musulmani, evangelici, ortodossi, sikh, induisti, buddhisti nonché di aderenti a religioni indigene tradizionali (animismo...), a loro volta suddivisi in molteplici comunità e denominazioni la cui presenza oggi configura un "nuovo pluralismo religioso", più variegato e numericamente consistente di quello giuridicamente e socialmente riconosciuto dalla società italiana.

È possibile indicare i dati sia del vecchio che del nuovo pluralismo religioso in Italia? L'operazione non è semplice: nel primo caso ci si può basare sui dati indicati dalle varie confessioni, variamente vagliati e, per quanto possibile, verificati da varie ricerche sul campo e dal monitoraggio delle istituzioni locali e nazionali. Assai più difficile, invece, quantificare il "nuovo pluralismo religioso" sia perché i metodi di calcolo ci affidano un dato ipotetico e approssimativo, sia perché i risultati finali cambiano a seconda delle fonti utilizzate per stimare le varie presenze: in un altro capitolo di questo Vademecum si riportano i dati IDOS relativi all'appartenenza religiosa degli immigrati; quanto al dato generale che computa anche gli italiani appartenenti a confessioni diverse da quella maggioritaria, la recente edizione dell'Enciclopedia delle religioni in Italia (2013) curata dal CESNUR lo stima in cinque milioni di persone.

Come si è visto nel capitolo dedicato agli aspetti giuridici del fenomeno religioso, se il "vecchio pluralismo" ha ottenuto importanti riconoscimenti, così non è per il "nuovo" che pure ormai è numericamente preponderante. Tra le presenze confessionali "storiche", l'unica che non regola i propri rapporti con lo Stato mediante un'intesa è la Congregazione dei Testimoni di Geova (432.000 aderenti), giacché il testo sottoscritto con il governo nel 2007 non è stata ancora approvata dal Parlamento; mentre tra quelle "nuove" dobbiamo citare l'Islam (facendo la media delle stime, poco più di 1,5 milioni di persone), l'assoluta maggioranza degli ortodossi (l'intesa in vigore riguarda le chiese aderenti alla Sacra Arcidiocesi d'Italia in comunione con il Patriarcato ecumenico di

Costantinopoli e pertanto riguarda qualche decina di migliaia di greci ma non “copre” gli ortodossi collegati con la Diocesi ortodossa romena d’Italia, che però ha ottenuto il riconoscimento giuridico come ente di culto) e pertanto una comunità di oltre 1,3 milioni di membri, e decine di migliaia di sikh (che secondo alcuni studi, considerando gli irregolari, ormai sarebbero oltre 150.000).

3

Europa chiama Italia

Ma oltre ad un problema di “quantità” di pluralismo applicato nella realtà italiana, vi è una questione relativa alla sua qualità. In questa prospettiva che contempla una varietà di strumenti giuridici utili a riconoscere le diverse componenti culturali e religiose presenti in Italia, dovremo constatare che esistono – semplificando – un pluralismo “buono” ed uno “cattivo”: quest’ultimo si limita a prendere atto della molteplicità dei soggetti culturali e religiosi presenti ed attivi all’interno della società civile. In questo senso è un pluralismo statico che, nelle sue espressioni deteriori, si consolida come giustapposizione di comunità tendenzialmente chiuse in se stesse, che hanno relazioni deboli le une con le altre e una scarsa capacità di presenza sulla scena pubblica. È il pluralismo dei ghetti, di tante banlieues e di tante periferie frammentate in comunitarismi spesso implosivi e distruttivi.

È evidente che il pluralismo “buono” ha altre caratteristiche.

La prima e la più rilevante è che deve essere intrinsecamente dialogico, deve cioè promuovere il confronto tra i diversi soggetti culturali e religiosi presenti nella società civile; dall’altra deve favorire la loro partecipazione al discorso pubblico, a quel particolare dialogo tra soggetti intermedi ed istituzioni tipico di ogni democrazia complessa. L’agenda di questo dialogo è molto ampia e comprende una varietà di temi educativi, sociali e culturali.

In questa dimensione assume un particolare rilievo la dimensione civile del dialogo interreligioso: ci riferiamo a una specifica agenda di ciò che convenzionalmente si definisce “dialogo” tra le comunità di fede, centrata sui temi della cittadinanza attiva e della coesione sociale. L’impegno di alcune istituzioni e amministrazioni locali delle quali riferiamo in una specifica sezione di questo vademecum costituiscono esempi significativi di un’azione che, tendendo a valorizzare il ruolo e il contributo delle comunità di fede in una prospettiva sociale, finisce anche per favorire un dialogo “civile” tra di esse.

E non deve stupire che, a questo riguardo, indicazioni anche molto concrete e opera-

tive arrivino da paesi europei con una più lunga tradizione di pluralismo. Un testo di riferimento importante a riguardo è Working Together, un rapporto ufficiale dell’Home Office – il Ministero dell’Interno del Governo inglese – stilato nel 2004 e che da allora ha prodotto una serie di iniziative locali tese a valorizzare il contributo delle comunità di fede nell’ambito di un dialogo interreligioso centrato sui temi della cittadinanza attiva, della coesione e dell’inclusione sociale: “Le comunità di fede – si legge – sono dei cancelli che garantiscono l’accesso alle enormi riserve di energia e impegno dei loro membri e possono essere di grande importanza per lo sviluppo della società civile... Perciò i dipartimenti del Governo stanno progressivamente comprendendo l’importanza di impegnarsi con le comunità di fede, così come già accade con altri settori della società quali il mondo del volontariato o le minoranze etniche”. Il testo, redatto dopo una serie di consultazioni tra rappresentanti delle istituzioni e quelli delle varie comunità religiose del Regno Unito, propone precise raccomandazioni rivolte tanto alle prime che alle seconde. Tra l’altro si invita il governo a “garantire una costante consultazione con le comunità di fede integrando le relazioni formali con un’efficace rete di contatti informali”; a sostenere una “alfabetizzazione religiosa”; “a concedere un tempo sufficiente a che le comunità di fede possano prendere le loro iniziative e avanzare suggerimenti in risposta alle proposte politiche”.



Le comunità di fede sono attori importanti della società; i processi migratori accentuano la sua tradizione pluralista, multiculturale e multireligiosa; il riconoscimento delle comunità da parte delle istituzioni è la premessa per una fruttuosa collaborazione in diversi ambiti sociali quali la scuola, i quartieri, i luoghi della produzione, le carceri



Quanto alle comunità, il documento le invita a “prendere confidenza con il Governo e ad assumere l’iniziativa nel porre delle questioni”, “a parlare con una voce unica”, “a impegnarsi nelle strutture locali e a elevare il proprio profilo prendendo parte attiva al processo consultivo”.

In chiara sintonia con questa impostazione, altri importanti documenti di policy dell’Unione europea: innanzitutto un articolo (n. 8) dei “principi comuni di base” del 2004, dove si riconosce che “la pratica di culture e religioni diverse deve essere salvaguardata”. Più specificatamente, la Commissione propone di “avviare un dialogo interculturale costruttivo e una riflessione pubblica ponderata, nonché di promuovere la creazione

di piattaforme di dialogo inter e intraconfessionale”. Propone inoltre di agevolare “il dialogo interculturale e interreligioso e di sviluppare ulteriormente il dialogo con le organizzazioni religiose e di ricerca umanistica”.

Di rilievo anche il White Paper on Intercultural Dialogue (2008), del Consiglio d’Europa che ribadisce che “la pratica religiosa è parte della vita umana contemporanea e che pertanto non può essere esclusa dall’interesse delle autorità pubbliche, benché lo Stato debba preservare il suo ruolo di organizzatore imparziale e neutrale, di garante dell’esercizio delle varie religioni”.

Un ulteriore riferimento importante è nell’Agenda per l’integrazione adottata dall’UE nel 2005, che incoraggia la “creazione di piattaforme di dialogo inter e intraconfessionale e/o tra comunità religiose e autorità con potere decisionale”.

Nel Manuale per l’integrazione approvato nel 2010, infine, si cita espressamente il “fattore religioso” come tema delle necessarie piattaforme per il dialogo interculturale e si precisa che “una piattaforma di dialogo può essere situata in un contesto particolare: luogo di lavoro, scuola, area culturale, servizi pubblici, vita religiosa, rapporti di vicinato, affari esteri” (p. 86).

“ Un pluralismo dinamico, che non rinuncia alle differenze ma tende a convogliarle all’interno di un sistema condiviso di norme, riferimenti e valori. ”

Questi testi che definiscono la strategia europea per l’integrazione esprimono una filosofia politica che potrebbe essere così riassunta: le comunità di fede sono attori importanti della società; i processi migratori accentuano la sua tradizione pluralista, multiculturale e multireligiosa; il riconoscimento delle comunità da parte delle istituzioni è la premessa per una fruttuosa collaborazione in diversi ambiti sociali quali la scuola, i quartieri, i luoghi della produzione, le carceri; un rapporto più stretto e istituzionalizzato tra lo Stato e le comunità religiose non lede il principio di laicità, semmai lo sostanzia nel contesto di una società sempre più pluralista. La promozione del dialogo interreligioso – concludendo – ha tra le altre anche una valenza e una finalità sociale che ne fa un vettore di integrazione e coesione.

Massimo Introvigne - Pier Luigi Zoccatelli, Enciclopedia delle religioni in Italia, Elledici 2013

Enzo Pace (a cura di), Le religioni nell'Italia che cambia. Mappe e bussole, Carocci 2013

Enzo Pace, Vecchi e nuovi dei. La geografia religiosa nell'Italia che cambia, Paoline 2011

Paolo Naso e Brunetto Salvarani, Un cantiere senza progetto. L'Italia delle religioni. Rapporto 2012, Emi 2012

Caritas e Migrantes, Dossier statistico immigrazione 2012

Home Office Faith Communities Unit, Working Together, Co-operation Between Government and Faith Communities, febbraio 2004, www.homeoffice.gov.uk/docs3/workingtog_faith040329.pdf

Jan Niessen e Thomas Huddleston (a cura di), Commissione europea (Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza), Manuale sull'integrazione per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore, 2010, <http://ec.europa.eu>

Commissione europea, Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, 2005, <http://eur-lex.europa.eu>

Consiglio d'Europa, White Paper on Intercultural Dialogue, 2008, <http://www.coe.int>

04 Il panorama multireligioso italiano: il contributo dell'immigrazione

Ginevra Demaio, Luca Di Scullo, Maria Paola Nanni e Franco Pittau *

* Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico

Spesso si è parlato della “morte di Dio” e del cammino inarrestabile della “secolarizzazione”, ma sempre più numerosi sono gli studi che evidenziano la riscoperta del sacro nella società, seppure in forme diverse; una riscoperta e una rinnovata complessità che si sono andate accentuando anche a seguito dell'immigrazione.

Su questo piano, l'esperienza migratoria può essere letta, in senso positivo, come un'opportunità per riconoscere e valorizzare le diverse appartenenze religiose come una forza di pace ed è questa l'ottica in cui si inquadra la presentazione della stima delle appartenenze religiose degli immigrati in Italia, pubblicata annualmente sul Dossier Statistico Immigrazione e curata dal Centro Studi e Ricerche IDOS: un elemento conoscitivo di rilievo per inquadrare adeguatamente l'attuale panorama multireligioso italiano.

Si tratta di una stima elaborata e sviluppata in area cattolica, ma aperta agli apporti provenienti da diverse parti parimenti interessate a conoscere meglio e valorizzare le diversità religiose nei processi di integrazione.

L'argomento viene qui affrontato in tre paragrafi, dedicati rispettivamente al valore della diversità religiosa come incentivo al dialogo, ai criteri metodologici e ai risultati della stima, mentre le conclusioni riprendono alcune considerazioni generali che hanno ispirato la previsione di questo Vademecum.

La convivenza interreligiosa in un contesto di immigrazione, se correttamente intesa, oltre a incentivare il superamento di chiusure e barriere tra autoctoni e cittadini di origine immigrata, può favorire l'affermarsi di un atteggiamento più aperto anche nei paesi di origine, dando forma a una prospettiva profondamente diversa da quella propugnata da chi prevede come sbocco inevitabile lo "scontro di civiltà".

Poiché le differenze religiose saranno sempre più parte dell'Italia, è necessario accompagnare con responsabilità i processi di incontro e dialogo tra i fedeli di religioni diverse, e tra questi e i non credenti. Questo approccio, di tipo innovativo, costituisce l'obiettivo fondamentale del presente Vademecum, che si propone di mettere a disposizione dei lettori gli elementi conoscitivi fondamentali e le buone prassi rilevate sul territorio, aiutando così a ridimensionare e, gradualmente, superare l'avversione di principio a chi è "religiosamente diverso".

Si tratta dell'impostazione più consona al modello di una società laica. Il concetto di "laicità", infatti, che si è consolidato in Occidente in modo tutt'altro che pacifico (basti qui richiamare elementi simbolici, storicamente e tristemente noti, come i roghi o il Tribunale dell'Inquisizione, e le guerre di religione del XVI e XVII secolo), trova la sua cornice, se non la sua sintesi, nel riconoscimento e la tutela, da parte delle istituzioni pubbliche, delle diverse realtà di fede. Oggi la laicità, come spiegato in un altro capitolo di questo Vademecum, è un valore acquisito, distinto dal laicismo e inteso non come opposto all'ottica religiosa, ma come una base per il riconoscimento reciproco e paritario, che consenta di rispettare la coscienza individuale come bene fondamentale e di porre lo Stato a servizio e salvaguardia del pluralismo.

La libera espressione della propria fede è un diritto fondamentale che attiene alla libertà personale ed è tutelato dalla Costituzione italiana, oltre che sostenuto dalla Chiesa cattolica, cui aderisce la maggior parte dei residenti in Italia. È significativo ricordare che il Concilio Vaticano II ha espressamente riconosciuto il valore delle altre religioni, che vanno pertanto rispettate e tenute nell'adeguata considerazione.

Il superamento dell'identificazione tra Stato e religione, tra leggi e prescrizioni religiose, favorisce di per sé l'emersione di un quadro condiviso di diritti e di doveri, di mutuo riconoscimento e reciproco rispetto. L'esperienza di un paese di grande immigrazione come l'Italia, tra l'altro centro di una grande confessione religiosa mondiale quale il cat-

tolicesimo, se adeguatamente orientata e accompagnata, può diventare un esempio di “globalizzazione collaborativa” delle differenze religiose.

A questo riguardo si può citare l’iniziativa profetica dell’incontro interreligioso di Assisi, dovuta a Giovanni Paolo II e condivisa con i leader delle diverse religioni. Questa iniziativa, avviata nel 1986, nel 2012 ha coinvolto anche personalità atee, diventando così un incontro a più ampio raggio tra tutte le “persone di buona volontà”, portatrici di valori di dialogo e convivenza pacifica.

Riflettendo su questa e altre esperienze, profondamente motivate e concretamente positive, non si può che auspicare una maggiore enfasi nella promozione del dialogo, nell’ottica di una convivenza costruttiva e duratura; un impegno condiviso da molti, ma non ancora diventato appannaggio di tutti, né in Italia né a livello mondiale.

“ Poiché le differenze religiose saranno sempre più parte dell’Italia, è necessario accompagnare con responsabilità i processi di incontro e dialogo tra i fedeli di religioni diverse, e tra questi e i non credenti. ”

2

La metodologia

Nel Dossier Statistico Immigrazione, che il Centro Studi e Ricerche IDOS dal 2004 redige in collaborazione con Caritas e Migrantes, fin dall’inizio degli anni ’90 è stata elaborata una stima dell’appartenenza religiosa degli immigrati in Italia con l’obiettivo di colmare, seppure parzialmente, la lacuna informativa lasciata dall’indisponibilità di specifici archivi statistici. Le informazioni sulle adesioni personali alle singole fedi, infatti, non vengono (giustamente) rilevate dalle pubbliche istituzioni (fatta eccezione per pochissimi paesi), perché la registrazione di dati inerenti alla sfera personale può dar adito a trattamenti discriminatori, come è avvenuto tristemente nel passato e come tuttora avviene in diversi contesti. Evitate queste derive, resta fermo l’interesse a conoscere le religioni cui aderisce la popolazione immigrata, trattandosi tra l’altro di un elemento di cui tenere conto anche nelle politiche di integrazione.

La metodologia di stima, da ultimo perfezionata da IDOS per migliorarne la capacità di rappresentazione, anche sulla base della produzione scientifica più recente e dell'evoluzione dell'immigrazione in Italia, è sostanzialmente impostata su tre presupposti:

1. In mancanza di specifiche fonti sulle religioni professate dagli immigrati, si può arrivare a delineare i contorni di tale ripartizione proiettando sugli immigrati in Italia le stesse appartenenze religiose riscontrate nei paesi di origine. Questo criterio generale è attenuato dalla consapevolezza che in alcuni paesi sono soprattutto le minoranze religiose a emigrare e che l'Italia è spesso meta privilegiata delle minoranze cristiane cattoliche (è il caso, per esempio, della Nigeria, degli Stati del Medio Oriente e di alcuni paesi asiatici). Nel complesso, però, i risultati basati sui "grandi numeri" consentono di avvicinarsi alla realtà con una buona approssimazione e di mostrare i cambiamenti intervenuti.
2. Per "appartenenza religiosa" si intende, ai fini della stima, il riferimento a un bagaglio di valori acquisiti per formazione e riconducibili a una certa comunità religiosa e a un determinato contesto socio-culturale, a prescindere dalla relativa partecipazione alle pratiche di culto e dall'atteggiamento intimo nei confronti della divinità e del sistema di fede.
3. La stima riguarda i soli immigrati regolari, per la necessità di disporre di informazioni certe circa la loro provenienza nazionale. Naturalmente, il metodo descritto può essere applicato anche alle presenze irregolari, che alla fine del 2011 le stime più accreditate quantificano in circa 330mila persone, a patto di poterne delineare le origini nazionali.

La ripartizione religiosa della popolazione dei paesi di origine dei migranti in Italia si può desumere da manuali specializzati, pubblicati sia in Italia che all'estero (ad esempio: le edizioni annuali del Calendario Atlante De Agostini; l'Annuario Statisticum Ecclesiae 2008, pubblicato nel 2010 dalla Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano; il volume Mapping the Global Muslim Population. A report on the Size and the Distribution on the World's Muslim Population, curato dal Pew Research Center e pubblicato a Washington nel mese di ottobre 2009; il CIA World Factbook della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, aggiornato recentemente; l'European Yearbook delle Nazioni Unite e l'Atlas of Global Christianity 2010, curato in ambito protestante da Todd M. Johnson e Kenneth R. Ross e pubblicato dall'Università di Edimburgo nel dicembre 2009).

Queste fonti, pur essendo risultate le più aggiornate al momento dell'applicazione della metodologia di stima, talvolta si basano sui dati relativi ad anni precedenti e talvolta dell'ultimo Censimento del paese preso in considerazione; tuttavia, nel loro complesso, esse costituiscono un sussidio apprezzabile per ricostruire la mappa dei singoli paesi e solo eccezionalmente comportano un necessario confronto con altre pubblicazioni specializzate per dirimere aspetti non sufficientemente chiariti (ad esempio, è difficile sapere quanti siano effettivamente i cristiani in Cina). In ogni caso, rimane sempre indispensabile che i ricercatori conducano un'analisi comparativa equilibrata. In effetti, le fonti prima citate a volte risultano sostanzialmente concordanti e a volte divergenti in misura anche consistente, soprattutto quando si tratti di fonti interne a questa o quella confessione. Un esempio può essere illuminante: la percentuale dei cattolici in Italia, secondo l'Annuario Statisticum Ecclesiae 2008 è del 95,6%, secondo il CIA World Factbook 2010 del 90%, mentre secondo il Calendario Atlante De Agostini 2010, che tiene conto anche di una stima degli atei e dei non religiosi, la quota scende all'80,5%. Non mancano le difficoltà di altro genere che ridimensionano la completa attendibilità di queste fonti. Ad esempio, in uno Stato in cui una religione è stata a lungo predominante o anche religione di Stato, può avvenire che le statistiche ufficiali accreditino una percentuale di affiliati più elevata.

Inoltre, in tutti quei contesti in cui alle minoranze non è dato di manifestare apertamente il proprio credo, pena la persecuzione, la dissimulazione è molto diffusa ed è quindi difficile pervenire a statistiche che rispecchino il reale stato dell'appartenenza. E gli stessi problemi si ritrovano in quei contesti in cui i governi consapevolmente diffondono dati che sottostimano la portata delle minoranze.

Può essere problematica la stessa definizione di fedele di una determinata religione. Ad esempio, la situazione è complessa per quanto riguarda i culti tradizionali (denominazione sotto la quale si raccoglie l'insieme diversificato delle religioni tradizionali africane, asiatiche e latinoamericane) in un contesto radicalmente diverso rispetto a quello dei paesi di origine.

Problematica può essere anche la generica definizione di musulmano, induista o buddhista, perché sotto una stessa definizione si cela una realtà religiosa estremamente diversificata e multiforme. In particolare, le popolazioni di fede e cultura musulmana (come viene messo in evidenza in un altro capitolo di questo Vademecum) non sono affatto una realtà omogenea e monolitica, ma presentano un volto assolutamente composito, multiforme e plurale per le diverse accentuazioni della dottrina e (soprattutto)

della pratica religiosa.

Va inoltre tenuto conto dell'influenza dei processi di secolarizzazione (e dell'abbandono della pratica e della stessa mentalità religiosa) o di conversione da una religione all'altra, a volte dettata da convinzione e altre da esigenze legali-burocratiche, come può avvenire in occasione dei matrimoni tra persone di differente religione.

In ogni caso, i dati ripresi dalle fonti prima indicate, se trattati con accortezza, sono in grado di dare un'idea sufficientemente attendibile del panorama multi-religioso degli immigrati in Italia.

“

Il variegato panorama multi-religioso, che si è venuto progressivamente accentuando in Italia a seguito dell'immigrazione, è lo specchio dello spiccato “policentrismo” che caratterizza le origini nazionali dei migranti presenti, i quali, nonostante il recente protagonismo assunto dell'area est-europea, vengono da tutti i continenti e da pressoché tutti i paesi del mondo: fino a qualche decennio fa era difficile immaginare un panorama religioso così diversificato.

”

3

I risultati della stima per il 2011

La stima qui riportata si ripartisce in 12 voci, la prima delle quali è riepilogativa di tutte le confessioni cristiane (distinte in quattro categorie: cattolici, ortodossi, protestanti e “altri”). Anche per i musulmani viene riportata una voce complessiva, che comprende i fedeli di tradizione sunnita, quelli di tradizione sciita e gli “altri”. Segue la stima degli ebrei, numericamente ridotta tra gli immigrati, ma molto importante per lo storico legame con l'Italia. Ai fedeli delle grandi tradizioni religiose orientali, l'induista e la buddhista, si affiancano taoisti, sikh, confuciani, giainisti, shintoisti e zoroastriani, tutti raggruppati nella categoria “altre religioni orientali”, per l'impossibilità di disporre di dati sufficientemente disaggregati. Non sono state trascurate le cosiddette religioni tradizionali (una volta denominate animiste), che, come accennato, sono maggiormente presenti in Africa, ma anche in Oceania, Asia e America Latina.

Le voci “atei/agnostici” e “altri/non registrati” indicano, rispettivamente, il rifiuto o il

non riconoscimento della realtà religiosa e la possibile adesione a una comunità religiosa che non è stato possibile specificare.

Il Centro Studi e Ricerche IDOS ha stimato, al 31 dicembre 2011, una presenza regolare complessiva di 5.011.000 cittadini stranieri che, seguendo la metodologia prima esposta, sono così ripartibili per macro-aree confessionali (le specifiche comunità di fede sono presentate, nel dettaglio, nella tabella che segue):

- 2,702 milioni i cristiani;
- 1,651 milioni i musulmani;
- 297mila i fedeli delle cd tradizioni religiose orientali;
- 51mila gli immigrati riconducibili a religioni tradizionali;
- 310mila gli “altri” (ebrei, atei/agnostici, altri)

L'incidenza dei cristiani, superando la metà del totale (53,9%), mostra quanto sia improprio in Italia agitare lo spettro di una “invasione” di persone di diversa religione, mentre i musulmani sono un terzo (32,9%) e i fedeli di tradizioni religiose orientali (induisti, buddhisti e altri) poco più di un ventesimo (5,9%).

Tabella**ITALIA. Stima appartenenze religiose degli immigrati regolarmente presenti (31.12.2011)**

Cristiani	2.702.000	53,9	Induisti	131.000	2,6
*Ortodossi	1.483.000	29,6	Buddhisti	97.000	1,9
*Cattolici	960.000	19,2	Altre tradiz. religiose orientali	69.000	1,4
*Protestanti	223.000	4,4	Religioni tradizionali	51.000	1
Altri Cristiani	36.000	0,7	Atei/ Agnostici	215.000	4,3
Musulmani	1.651.000	32,9	Altri	88.000	1,9
Ebrei	7.000	0,1	Totale (stima)	5.011.000	100,00

FONTE: Centro Studi e Ricerche IDOS. Elaborazioni su fonti varie.

Meritano di essere evidenziati, nell'ordine, i paesi di origine più rappresentati in ciascuno dei gruppi religiosi considerati:

- tra gli ortodossi: Romania, Ucraina, Moldavia, Macedonia e Albania;
- tra i cattolici: Filippine, Polonia, Ecuador, Perù, Albania, Romania, Macedonia, Brasile, Francia, Rep. Dominicana, Croazia e Colombia;
- tra i protestanti: Romania, Germania, Regno Unito, Ghana, Nigeria, Perù, Filippine e Brasile;
- tra i musulmani: Marocco, Albania, Tunisia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Macedonia, Algeria, Kosovo.

Negli ultimi due decenni si è registrata una diminuzione in termini percentuali (ma non numerici) dei musulmani (cinque punti in meno) e, al contrario, quasi un corrispettivo aumento percentuale dei cristiani a seguito dei consistenti flussi determinatisi dai paesi dell'Est Europa, a forte prevalenza di cristiani ortodossi.

In ogni caso, il variegato panorama multi-religioso, che si è venuto progressivamente accentuando in Italia a seguito dell'immigrazione, è lo specchio dello spiccato "policentrismo" che caratterizza le origini nazionali dei migranti presenti, i quali, nonostante il recente protagonismo assunto dall'area est-europea, vengono da tutti i continenti e da pressoché tutti i paesi del mondo: fino a qualche decennio fa era difficile immaginare un panorama religioso così diversificato.

Data la particolare visibilità nello spazio pubblico (e la particolare esposizione mediatica) dell'islam e il vivace dibattito che periodicamente si accende intorno al progressivo insediamento di comunità musulmane in Italia, ricordiamo come già dalla metà del XX secolo l'islam si sia andato gradualmente inserendo nel cuore dell'Europa, con numeri sempre più rilevanti a seguito delle migrazioni di massa (nel 1950 vi vivevano 800.000 musulmani). Nonostante una tale anzianità migratoria, però, nei confronti di questa grande religione monoteista, dei suoi fedeli e dei suoi luoghi di culto, si riscontra, ciclicamente, una forte avversione, come è stato posto in evidenza anche da diverse indagini condotte sia in Italia sia in altri paesi europei.

“la “globalizzazione religiosa”, accentuata dall’immigrazione, è ormai un fattore strutturale anche in Italia.

Stringendo l'attenzione sul contesto comunitario, si può stimare una significativa presenza musulmana sull'intero territorio dell'Unione e, in particolare, nei grandi Paesi di immigrazione: circa 4,1 milioni in Germania (un numero che si avvicina ai 4,4 milioni degli Stati Uniti), 3,9 milioni in Francia e 1,7 milioni nel Regno Unito. Altri paesi europei non comunitari con una presenza musulmana consistente sono l'Albania (2,4 milioni), la Bosnia (1,5), la Russia (16,7), la Serbia (2,1) e specialmente la Turchia (73 milioni).

In Italia, come già richiamato, tra i circa 5 milioni di immigrati regolari i musulmani incidono per circa un terzo (1.651.000). Considerando congiuntamente l'intero universo cristiano (cattolici, ortodossi, evangelici e altri gruppi) rappresentano, quindi, la seconda collettività religiosa nel paese, con una consistenza che è andata rafforzandosi innanzitutto con l'aumentare dell'immigrazione, anche se non mancano le conversioni di italiani all'Islam, in parte – nel caso degli uomini – dettate da una ragione strumentale derivante dalla necessità, volendo sposare una cittadina straniera musulmana, di ottenere dall'ambasciata competente lo stato libero della ragazza, documentazione che certi Stati subor-

dinano alla verifica del rispetto di un principio del diritto islamico per il quale una donna musulmana non può sposare un uomo non musulmano (naturalmente vi sono anche le conversioni dall'islam al cristianesimo, seppure tenute più riservate).

Data la specifica connotazione del panorama immigratorio italiano – caratterizzato dalla prevalenza dei flussi dal Nord Africa e dall'Europa centro-orientale – la presenza musulmana ha un'origine prevalentemente africana (54,5%; per il 44% riferita all'Africa settentrionale) ed europea (31,7% del totale, in prevalenza si tratta di cittadini dell'area balcanica) e, solo in seconda battuta, asiatica (13,7%, per l'11,5% riferito all'Asia centro-meridionale).

In conclusione, la “globalizzazione religiosa”, accentuata dall'immigrazione, è ormai un fattore strutturale anche in Italia. Abbiamo accennato alle tutele garantite dal modello di una società laica, in Italia come nell'intero contesto dell'Unione Europea. Le società europee possono venire arricchite dalle culture e dalle religioni di cui sono portatori gli immigrati, ma a tal fine devono essere promosse piattaforme che facilitino un dialogo costruttivo: la conoscenza delle loro dimensioni quantitative, sulla quale qui ci si è soffermati, è una tappa verso tale obiettivo. Va anche tenuto conto che i leader religiosi, essendo in grado di raggiungere la base della popolazione migrante, possono fornire suggerimenti su un'ampia gamma di questioni che riguardano i processi di integrazione nella loro interezza.

Ne derivano nuovi impegni sul piano dell'incontro ecumenico tra i cristiani e del dialogo interreligioso con i fedeli delle altre religioni, che le istituzioni religiose, al pari di quelle civili, devono perseguire con responsabile lungimiranza. Si tratta di un obiettivo difficile ma raggiungibile. Anche in Italia sono molteplici le iniziative, promosse da strutture sia religiose sia pubbliche, che si propongono di dare corso a questa acquisizione culturale del dialogo ma bisogna che siano molti di più quelli coinvolti in questo impegno: proprio a tal fine è stato predisposto il presente Vademecum.

Da ultimo, un'annotazione esistenziale. L'adesione alla propria religione si carica di una particolare importanza per chi vive l'esperienza migratoria, configurandosi spesso come un elemento fondante della propria identità sia personale che collettiva, nonché una sorta di “valore rifugio” di fronte al “nuovo” contesto e alle relative difficoltà di inserimento: un motivo in più per predisporre alla conoscenza e al dialogo, partendo proprio da questo aspetto fortemente identificante.

05 L'Islam in Italia. Mappe, percorsi, processi

Francesco Zannini

L'Islam è presente in Italia da quando gli arabi sbarcarono a Mazara nell'827 d.C. e si stabilirono in Sicilia dal 828 al 1300. Da allora in poi i musulmani sono stati parte della cultura e della tradizione italiana. Sono stati presenti come commercianti di Venezia e altre città di mare importanti d'Italia, come invasori e pirati nelle zone costiere, così come ambasciatori e diplomatici.

Non bisogna dimenticare che alcune regioni del sud e del centro Italia sono state, un tempo, parte integrante del mondo musulmano. Vi furono due potenti emirati a Taranto e a Bari e le cronache latine del nono, decimo ed undicesimo secolo narrano della presenza di domini saraceni anche a Brindisi, in Sardegna, Corsica, Calabria e persino nel Molise. La Sicilia, dove quasi il cinquanta per cento della popolazione fu islamizzata, beneficiò, dopo la conquista musulmana, di un lungo periodo di pace e di prosperità culturale ed economica. D'altro canto i musulmani della Sicilia hanno contribuito non poco allo sviluppo delle scienze giuridiche e teologiche dell'Islam. Basta citare Ibn al-Fahhâm (m. 1122) e Ismâ'il b. Khalaf (m. 1063) nel settore degli studi coranici ed Asad b. al-Furât (759-828) e Yahyâ b. 'Umar (m. 903) nel settore del diritto. La Sicilia ha dato anche un notevole contributo alla lingua araba, grazie alle opere di linguisti quali al-Kattânî (m. 1118), Ibn al-Makkî (m. 1107) e Sa'îd b. Fatihûn (1035-1118), come pure a quelle di poeti quali Abû al Qâsim 'Abd al-Rahmân, Ibn Hamadîs, 'Alî al-Ballanûbî, Ja'far b. Yûsuf e Ibn al-Khayyât. Anche durante il periodo normanno continuò la crescita culturale degli arabi siciliani e fu proprio per volontà del normanno Ruggero II che il geografo Al-Idrîsî (1100-1165/66) scrisse una delle più grandi opere di geografia in lingua araba. L'attenzione per il mondo arabo e islamico proseguirà durante il regno di Federico II, che parlava l'arabo e si interessava alla cultura araba di cui riconobbe la grandezza e la raffinatezza.

Una presenza musulmana di una certa consistenza inizia in Italia nel 1970, quando immigranti nord-africani, per lo più arabi e berberi provenienti soprattutto dal Marocco, fecero il primo ingresso nel nostro Paese, seguiti poi, a partire dagli anni '90, da albanesi, egiziani, tunisini, senegalesi, somali, pakistani e bangladeshi.

Si tratta di un numero sempre crescente che oggi, secondo gli ultimi dati di Caritas/Migrantes (2012), rappresenta il 32,9% del totale dei 5.011.000 stranieri regolarmente presenti in Italia), cui si deve aggiungere un numero esiguo di italiani convertiti e di immigrati che hanno ottenuto la cittadinanza. Essi provengono da nazioni diverse, con una maggioranza proveniente dal Marocco (506.309), seguiti da immigrati di altri Paesi, quali l'Albania, la Tunisia, il Senegal, l'Egitto, il Pakistan, il Bangladesh, la Libia, l'Algeria, la Bosnia Erzegovina, la Turchia, ecc. Tali dati sono tuttavia approssimativi, spesso basati sull'appartenenza nazionale più che in base a certificazioni di tipo religioso e in costante variazione, in quanto legati al processo dei flussi migratori.

Non c'è dubbio, tuttavia che oggi l'Islam è la seconda più grande religione in Italia dopo il cattolicesimo. Vi sono comunità di musulmani che si incontrano regolarmente in case e piccole moschee, come pure diventano sempre più numerosi i centri di cultura islamica sparsi su tutto il territorio nazionale.

La comunità musulmana in Italia non è omogenea. Esistono grandi differenze di sesso, età, etnia e nazionalità. I Musulmani emigrati in Italia provengono da diverse etnie e da paesi diversi, parlano lingue diverse, hanno diversa estrazione sociale e spesso la religione sembra essere l'unico collegamento tra di loro. Va tuttavia fatto notare che, anche in questo caso, essi spesso appartengono a diverse scuole giuridiche, mistiche e teologiche. La maggior parte di essi sono sunniti, ma c'è anche una discreta presenza della minoranza sciita, mentre gran parte dei musulmani dell'Asia e dell'Africa sub-sahariana sono seguaci di diverse Confraternite Sufi. Di conseguenza, nella comprensione dell'Islam in Italia vanno tenuti presenti i fattori:

- Origini etnico-culturali e linguistiche
- Nazionalità e regione di origine
- Appartenenza alla tradizione sciita o sunnita
- Appartenenza alle diverse scuole giuridiche

-
- Appartenenza alle diverse confraternite sufi
 - Appartenenza a diversi movimenti e associazioni

Tutti questi fattori si intersecano tra di loro attorno ad un comune denominatore, che è la fede Islamica, alla quale tuttavia non corrisponde un'organizzazione che rappresenti un coagulante e costituisca un sistema unitario dal punto di vista sociale.

2

Centri, confraternite. Movimenti e associazioni

Numerose sono le organizzazioni, associazioni e movimenti che caratterizzano la presenza dell'Islam in Italia. Alcune di esse rappresentano aggregazioni di consistenti comunità di origine nazionale diversa, sparse su tutto il territorio e raccolte attorno a comuni interessi, mentre altre sono formate da piccoli gruppi o da un ristretto numero di individui che si costituiscono come enti o associazioni per promuovere una loro specifica lettura dell'Islam.

Le principali, come emerge dalle fonti citate nella bibliografia, che offre per altro con più precisione i dettagli di ciascuna, afferiscono a tre grandi correnti dell'Islam. La prima è quella sunnita (da sunna, tradizione), largamente maggioritaria in Italia come nel mondo, e rappresenta i musulmani che hanno come unica autorità di riferimento il Corano e la "tradizione" e non riconoscono un'autorità religiosa centralizzata per l'intero mondo musulmano.

La seconda, il cui termine deriva da shi'a (fazione, partito) è concentrata soprattutto nell'attuale Iran e deriva da una spaccatura della comunità islamica risalente al VII secolo, quando un gruppo di fedeli ritenne che la vera tradizione fosse interpretata esclusivamente da Ali, cugino e genero del Profeta, e quindi ai suoi discendenti legittimi (Imâm). I sufi, infine, costituiscono una corrente mistica di disciplina e perfezionamento spirituale presente in tutto il mondo dell'Islam.

“

Non c'è dubbio, tuttavia che oggi l'Islam è la seconda più grande religione in Italia dopo il cattolicesimo. Vi sono comunità di musulmani che si incontrano regolarmente in case e piccole moschee, come pure diventano sempre più numerosi i centri di cultura islamica sparsi su tutto il territorio nazionale.

”

Associazioni Sunnite:

- L'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia (UCOII), che è forse la più rilevante (sia come numero di adesioni che come visibilità), fu costituita ad Ancona nel 1990 e raccoglie circa 122 associazioni, con un labile patto federativo.
- La Confederazione Islamica Italiana, che fu presentata per la prima volta a Roma il 21 marzo 2012. Si tratta di una unione di federazioni regionali che raccoglie numerosi centri e luoghi di culto, per lo più magrebini, sparsi su tutto il territorio nazionale e fa riferimento al CICI (Centro Islamico Culturale d'Italia) di Roma.
- L'Unione Musulmani in Italia che è nata nel 2007 intorno ad Abdulaziz Khounati, imâm della cosiddetta "Moschea della Pace" di Corso Giulio Cesare a Torino, che è diventato presidente della nuova Unione.
- L'Associazione Culturale Islamica in Italia, che fu fondata nel 1994 presso la Moschea al-Huda di Roma, a Centocelle. L'Associazione riunisce immigrati di diverse nazionalità.
- L'Istituto Culturale Islamico, nato nel 1988, rappresenta un gruppo di musulmani che si sono separati dal Centro Islamico di Milano e Lombardia.
- La Lega Musulmana Mondiale - Italia, che è presente ufficialmente in Italia dal 1997, ha promosso un'associazione autonoma italiana.
- La Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS.) che nacque a Milano, nel 1993, come Associazione Internazionale per l'Informazione sull'Islam (AIII); nel 1997 si è dotata di un nuovo statuto e un nuovo nome e raccoglie prevalentemente musulmani nativi italiani.
- L'Unione Islamica in Occidente (UIO)-World Islamic Call Society (WICS), che sembra essere la prima organizzazione islamica a essersi costituita in Italia, nel 1947.

-
- L'Associazione Musulmani Italiani (AMI), costituitasi a Napoli nel 1982, raccoglie alcuni musulmani attorno alla figura di Ali Mo'allim Hussen, cittadino italiano di origine somala, che nel 1985 trasferì la sede dell'associazione a Roma.
 - L'Unione Musulmani d'Italia (UMI), che raccoglie alcuni musulmani attorno alla figura di Adel Smith, famoso per la sua battaglia contro l'esposizione del crocifisso nelle scuole.
 - L'Associazione Islamica Culturale, sorta informalmente all'inizio degli anni '90 ad opera di un piccolo gruppo di immigrati provenienti dall'Egitto, si costituì come ente autonomo con atto pubblico del 1998.

Raggruppamenti Sciiti:

- Gli Ismailiti, che sono presenti in Italia come "Comunità Ismailita Italiana", che si ricollega all'Agha Khan.
- L'Associazione Islamica "Ahl-al-Bait" che fu fondata da convertiti italiani, mossi da un interesse per la rivoluzione islamica del 1979 in Iran.

Confraternite Sufi:

- La confraternita degli eredi di Hazrat Inayat Khan: l'Ordine Sufi Internazionale e il Movimento Internazionale Sufi, che è presente in Italia dal 1995.
- La Tarîqa Tijâniyya, presente in Italia dal 1984, è collegata ai principali maestri tijânî dell'Egitto e del Maghreb.
- La Murîdiyya, che è un sistema di confraternite sufi particolarmente sviluppato in Senegal. Nelle grandi città e nell'emigrazione è composto di unità chiamate dâ'ira (circolo). Non esiste un'anagrafe completa delle dâ'ira italiane, presenti peraltro in numerose località. Centri importanti sono a Ponteviso (Cremona), Bovezzo (Brescia), Zingonia (Bergamo). Le dâ'ira italiane non sono federate fra loro.

-
- La Jamâ'at al-Fayda al-Tijâniyya, fondata nel 1931, in Senegal, è minoritaria, in Italia, fra i senegalesi rispetto alla Murîdiyya.
 - La Tarîqa Naqshbandiyya-Haqqâniyya al-'Aliyya, che è guidata da 'Abd al-Wahid Pallavicini il quale, nel 1980, ricevette l'autorizzazione a condurre come maestro, shaykh, un ramo indipendente della Ahmadiyya Idrîsiya in Europa.
 - La Zahuri Gudri Shahi Sufi Khanqah, che è collegata a Gudri Shahi di Ajmer in India.
 - La Tarîqa Burhaniya, che apparve in Italia all'inizio degli anni '80 a Roma, dove oggi ha circa trenta membri. Una seconda comunità organizzata si trova a Napoli, mentre altri membri sono presenti anche in Veneto, a Bologna e nell'area di Milano.
 - L'Ordine dei Jerrahi-Halveti, che è nata in Italia per opera di Gabriele Mandel (1924-2010) e raccoglie a Milano uomini e donne il cui cammino di adesione all'Islam è stato caratterizzato per un forte interesse per il mondo mistico dei sufi.
 - I Layennes, che raccoglie mistici musulmani in una confraternita di immigrati capoverdiani e senegalesi che si ritrovano in case private.

Esistono sul territorio nazionale anche diverse altre associazioni e confraternite sufi, come pure movimenti moderni musulmani, quali la Jama'at al-Tabligh, Milli Görüs, Jama'at-i-Islami e i Fratelli Musulmani e il Movimento Fetuhullah Gülen, con un buon numero di seguaci, come pure associazioni femminili quali l'Associazione della Comunità Marocchina delle Donne in Italia (ACMID-DONNA).

Non mancano confraternite o gruppi religiosi che si dichiarano musulmani e che non sempre sono accettati come tali, soprattutto dalla comunità sunnita, quali gli Aleviti e i Bekhtashi, presenti in piccoli gruppi o individui sparsi su tutto il territorio nazionale. La presenza islamica in Italia è inoltre caratterizzata da una pluralità di micro-organizzazioni in continua crescita di cui non è possibile una rilevazione precisa e compiuta.

Se si escludono le tre moschee vere e proprie, situate a Roma, Catania e Milano, la maggior parte dei luoghi di culto, che spesso si qualificano anche come Centri Culturali, sono situati in spazi ristretti, in gran parte magazzini e scantinati adibiti alla preghiera. Essi sono, talvolta controllati e finanziati da privati o da piccole associazioni, che ne determinano la struttura e la predicazione. Data la diversità delle forme di tali luoghi di culto, che spesso non si qualificano come tali e addirittura sono rappresentati – come nel caso di alcune confraternite sufi – da abitazioni private, non esistono veri e propri dati ufficiali. Tuttavia, vari studi promossi in Italia e riportati in bibliografia riguardanti i luoghi di culto per i musulmani presenti nel paese, indicano cifre approssimative che si aggirano attorno a circa 700 unità. In realtà non esiste un censimento che permetta una adeguata computa della miriadi di tali locali sparsi a macchia di leopardo nelle grandi città e su tutto il territorio italiano.

“

Se si escludono le tre moschee vere e proprie, situate a Roma, Catania e Milano, la maggior parte dei luoghi di culto, che spesso si qualificano anche come Centri Culturali, sono situati in spazi ristretti, in gran parte magazzini e scantinati adibiti alla preghiera

”

Dopo la prima ondata di immigrazione stanno ora crescendo in Italia nuove generazioni di musulmani che, come emerge anche nella produzione letteraria di giovani “a cavallo” tra due tradizioni, svolgono un ruolo prezioso sul piano della mediazione e del dialogo interculturale. Sta alla società riconoscere questa presenza cogliendone e valorizzandone il ruolo pubblico. Si tratta di circa 100-250 mila giovani con un’età che va dalla prima adolescenza fino ai venti, venticinque anni, per lo più dei figli delle prime generazioni di immigrati musulmani, nati in Italia e che hanno compiuto nel nostro Paese gran parte del loro percorso scolastico. A differenza dei loro genitori, la maggior parte di essi conosce

assai bene la lingua e la cultura italiana e molto meno la lingua e la cultura dei Paesi di origine della famiglia. Così anche il loro rapporto con la religione dei loro padri è diverso e particolare. Essi, infatti, cresciuti all'interno del nostro sistema di istruzione insieme ai loro coetanei, che li hanno introdotti ai valori e ai comportamenti della loro generazione, non hanno rinunciato alla loro appartenenza religiosa e rivendicano un maggior rispetto e tolleranza nei confronti della propria religione di fronte ai purtroppo frequenti episodi di islamofobia.

Molti di questi giovani cercano un equilibrio tra l'accettazione delle tradizioni religiose dei propri genitori e il desiderio di essere parte attiva ed integrante della società e della cultura del paese in cui vivono. Non bisogna dimenticare, infatti, che l'Islam è un misto di religione, cultura e società e che in esso è molto forte la dimensione comunitaria e che quindi i giovani musulmani si trovano spesso legati da un complesso di norme e di comportamenti che non permettono loro quell'omologazione con i modelli dei giovani italiani cui spesso desiderano aderire o quell'identificazione nel gruppo, che è tipica di quest'età. Così alcuni di essi si trovano in difficoltà, soprattutto a causa della mancanza di una corretta formazione che permetta loro di vivere in maniera armonica il rapporto tra Islam e occidente, tra religione e vita laica. Per alcuni di essi l'adesione all'Islam è puramente formale e i comportamenti ad esso legati sono vissuti come semplice appartenenza etnica. Altri, invece, cercano di affermare la propria identità e di reagire a certe forme di emarginazione, che costituiscono ai loro occhi la prova che l'Islam gode di meno rispetto, legittimità e credibilità delle altre religioni. Così si irrigidiscono nelle proprie convinzioni religiose e diventano membri attivi di movimenti fondamentalisti. Non mancano neppure coloro che si impegnano in una ricerca personale dei valori religiosi e che spesso non trovano "guide spirituali" adeguate per il loro livello di istruzione e di formazione. Molti di essi vedono con sospetto gli imâm importati, che spesso non parlano neppure la lingua italiana, e sono alla ricerca di persone e di centri di studio che permettano loro di scoprire un Islam capace di dare risposte alla loro ricerca spirituale in un contesto interculturale e interreligioso. Purtroppo non viene loro in aiuto il linguaggio ed il comportamento di coloro che dirigono i vari "Centri Culturali Islamici" sparsi nel nostro paese e che spesso sono incapaci di comunicare in profondità con i giovani musulmani nati o cresciuti in Italia, né esiste una letteratura religiosa capace di far fronte alle loro esigenze. Alcuni di essi, che si riuniscono attorno ad una organizzazione giovanile musulmana chiamata "Giovani Musulmani d'Italia (GMI)", stanno cercando di costruire una nuova identità in cui la loro fede islamica e la sua pratica diventi compatibile con la cultura, come pure con l'ambiente sociale e spirituale del nostro paese.

La presenza di musulmani, con una percentuale crescente, nel nostro paese ha sollevato, per le stesse istituzioni statali, una serie di questioni pratiche quali per esempio le scuole religiose, la creazione di cimiteri musulmani, la distribuzione e vendita del cibo *halâl*, vale a dire preparato in conformità alle norme religiose, con conseguenti sistemi specifici di macellazione e la presenza del medesimo nelle mense scolastiche e dei luoghi di lavoro, orari di lavoro, che permettano il rispetto dei tempi obbligatori di preghiera per il musulmano e festività conformi alla tradizione islamica, la normativa circa i luoghi di culto, il riconoscimento dei matrimoni fatti secondo le norme islamiche e tante altre simili questioni.

D'altra parte, all'interno del sistema giuridico italiano, vi è un'oggettiva difficoltà nella relazione tra lo Stato e l'Islam, in quanto quest'ultimo non si costituisce come una "chiesa", e tanto meno come una "gerarchia" costituita a partire da una guida spirituale unica. Al pari di altre confessioni, esso è per sua natura "congregazionalista", articolato cioè in comunità locali che si autogovernano e che si danno forme proprie di organizzazione. L'unità confessionale pertanto, non è data dall'organizzazione centralizzata ma dal comune riferimento al testo Sacro, il Corano, e ad alcuni dogmi e pratiche fondamentali. La *umma* (comunità dei credenti) non ha mai rappresentato una struttura organica. Lo stesso califfato, che è stato per secoli, in particolare durante il periodo ottomano, un punto di riferimento spirituale unitario nel mondo sunnita, non esiste più dal 1924. La stessa cosa vale anche per il mondo sciita i cui *Imâm* sono scomparsi nei primi secoli dell'Islam e solo in alcuni gruppi sciiti esiste una autorità centrale. L'Islam, nella sua struttura storica e nelle sue forme attuali, ha modelli organizzativi diversi da quelli per i quali sono state pensate le politiche dei culti in Italia ed è quindi necessario rivedere l'approccio ad esso in vista di una integrazione del medesimo nel variegato mondo delle relazioni dello Stato con le diverse comunità religiose nel nostro paese. D'altro canto, bisogna non dimenticare che i musulmani in Italia godono di vari diritti, che consentono loro di organizzare la vita sociale e culturale tutelata dalle norme costituzionali in materia di libertà religiosa e di culto. Altri aspetti pratici riguardanti le questioni sopra menzionate possono essere risolti a livello locale. La stessa costruzione di moschee, la cui autorizzazione è di competenza dei Comuni nel capitolo delle opere di "urbanizzazione secondaria" nei piani regolatori, può essere risolta a livello locale nel rispetto delle leggi nazionali, come pure la questione dei cimiteri, in quanto i Comuni possono concedere "reparti

speciali e separati” per realizzare aree riservate in cui i musulmani possono seppellire i propri defunti, secondo il proprio rito e le proprie norme da una parte ma nel rispetto delle norme d’igiene della polizia mortuaria dall’altra. Anche la macellazione secondo le norme religiose islamiche può essere consentita in appositi mattatoi ed è regolata da decreti ministeriali che si rifanno alle norme che riguardano le Comunità ebraiche e ad apposite direttive della Unione Europea. Soluzioni simili possono anche essere adottate in dialogo con gli enti locali per quanto riguarda mense scolastiche e dei luoghi di lavoro, orari di lavoro, festività. Rimangono tuttavia aperte questioni, quali, per esempio, il riconoscimento dei matrimoni fatti secondo le norme islamiche, che non possono essere risolte se non con un accordo specifico tra la comunità islamica e lo Stato.

Si tratta dunque di ricercare le modalità più idonee che, nel quadro dei principi costituzionali e delle norme vigenti, possano garantire anche ai musulmani i benefici riconosciuti ad altre confessioni religiose presenti in Italia.

A. Tentativi di “intesa”:

A questo riguardo, il problema della rappresentanza istituzionale dei musulmani rimane ancora una questione aperta e controversa che ha complicato l’iter in vista di un’intesa. Non sono mancati tentativi da parte di singole associazioni di accedere a tale istituto, tuttavia nessuna delle aggregazioni di Musulmani è riuscita ad avere una capacità rappresentativa generale.

Una prima bozza di intesa fu formulata e presentata nel 1992 dall’U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia); la stessa richiesta veniva avanzata nel 1993 in una lettera ufficiale del Centro Culturale Islamico d’Italia allo Stato italiano. Nel 1994, l’Associazione dei Musulmani Italiani propose una propria bozza di intesa. Infine, nel 1996, l’Associazione per l’Informazione sull’Islam in Italia-Coreis ha presentato una ultima bozza di intesa.

B. La “Consulta per l’Islam Italiano”:

La frammentazione della società musulmana in Italia, il problema di dare risposte a questioni quali la leadership (imâm), la possibilità di avere un sistema di formazione confessionale con la creazione di scuole islamiche private, oltre ai problemi di sicurezza connessi al terrorismo internazionale spinse il Ministro dell’Interno a creare, nel 2005, una Consulta per l’Islam italiano con il compito specifico di offrire suggerimenti ed opinioni su questioni che interessano i musulmani in Italia e la loro integrazione nella società nazionale nel rispetto pieno delle leggi e della Costituzione italiana.

C. La “Carta dei Valori”:

È all'interno della Consulta che è nata l'idea di individuare un quadro di valori condivisi tra i musulmani stessi in vista di un dialogo tra le diverse comunità e organizzazioni musulmane presenti in Italia. In seguito, su suggerimento del Ministro Giuliano Amato e sotto la spinta di alcuni membri della Consulta, si pensò di aprire un dialogo anche con le altre comunità e organizzazioni religiose presenti nel Paese. Così il Ministro dell'Interno costituì un Comitato Scientifico ad hoc, composto di specialisti nel settore giuridico e negli studi islamici per la stesura di una “Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione”. Il testo finale raccolse l'approvazione delle principali organizzazioni dei musulmani presenti in Italia.

D. Un tentativo di unificazione: “La Dichiarazione di Intenti dell'Islam Italiano”:

Il lavoro effettuato dal Consiglio Scientifico insieme con alcuni membri della Consulta dell'Islam ha trovato un punto di approdo il 13 marzo 2008 in una importante “Dichiarazione d'Intenti” che gli esponenti musulmani hanno elaborato ed inviato al Ministro dell'Interno. La Dichiarazione ripercorre il cammino effettuato per la formulazione della “Carta dei Valori” ricordando che i firmatari, insieme ad altri esponenti musulmani, hanno aderito ad essa con entusiasmo ed hanno iniziato un lavoro comune per dare vita ad una Federazione Islamica che si riconosca pienamente nei principi della Costituzione italiana e unisca i musulmani che vivono in Italia. In realtà tale Dichiarazione non ha poi avuto alcun seguito.

E. Il “Comitato per l'Islam Italiano”

L'opera di analisi e di studio della presenza musulmana in Italia da parte del Ministero dell'Interno è continuata nella seguente legislatura, durante la quale il Ministero stesso costituì, con decreto, il “Comitato per l'Islam Italiano”. Si trattava di un organismo di carattere collegiale con funzioni consultive costituito da esperti di religioni e conoscitori del mondo islamico, in grado di fornire idee e formulare proposte per l'approfondimento dei molteplici temi specifici, quali le moschee, la formazione degli imâm, i matrimoni misti, il burqu' (burqa), ecc., riguardanti i musulmani in particolare e di temi più generali, legati all'immigrazione, con particolare riguardo all'integrazione e all'esercizio dei diritti civili al fine di assicurare una migliore convivenza nella società italiana. Tale Comitato ha poi espresso anche pareri

e proposte su specifiche questioni indicate dal Ministro, quali l'uso di abbigliamento come il burqu' e il niqâb, i luoghi di culto islamici, come pure il ruolo e la formazione degli imâm all'interno della società e dell'ordinamento giuridico italiano. I documenti di riferimento sono disponibili presso il sito del Ministero dell'Interno (vedi nota sitografica).

6

Conclusioni

Appare dunque evidente da quanto detto sopra che il mondo dell'Islam, in Italia, si esprime nelle sue sfaccettature più diverse e variegate che richiedono modalità specifiche di approccio alle diverse comunità e organizzazioni dei musulmani presenti sul nostro territorio. Sono in molti a chiedersi se l'istituto della "intesa" sia quello più idoneo, almeno ad oggi, a sciogliere i nodi ancora presenti sul tappeto. D'altra parte, solo un graduale cambiamento culturale nell'approccio con le varie organizzazioni islamiche presenti in Italia potrà portarci a norme in grado di garantire riconoscimento, diritti e benefici ad una religione che ormai rappresenta, per numero di fedeli, la seconda religione presente nel territorio italiano.

Anche per l'Islam, come per altre comunità di fede, si tratta di mettere in atto comportamenti e politiche che accelerino l'integrazione e promuovano il dialogo interreligioso ed interculturale nel quadro dei valori comuni espressi nella Costituzione del nostro Paese.

7

Bibliografia

Allievi S., *La guerra delle moschee*, Marsilio, Padova 2010

Allievi S., *Islam Italiano. Viaggio nella seconda religione del paese*, Einaudi, Torino 2003

Bombardieri M., *Moschee d'Italia. Il diritto al luogo di culto, il dibattito sociale e politico*, EMI, Bologna 2011

Branca P., Yalla Italia, Edizioni lavoro, Roma 2007

Chantal Saint-Blancat (a cura di), L'Islam in Italia. Una presenza plurale, Edizioni Lavoro, Roma 1999

Cilardo A., Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane, ESI, Napoli 2002

Ferrari S. (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Il Mulino, Bologna 2000

Pace E. (a cura di), Le religioni nell'Italia che cambia, Carocci editore, Roma 2013

Zannini F., Ahmed il mio vicino di casa, guida alla conoscenza dell'Islam, Ed. Iscos Marche, Ancona 2002

Per i documenti del Ministero dell'Interno vedi:

<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/religioni/>

<http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/religioni/sottotema002.html>

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/carta_dei_valori.html

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/Comitato_Islam_italiano/0054_2011_05_31_comitatoislam.html_746804720.html

06 La “pratica” del dialogo in Italia

Carmelina Chiara Canta

1

Il dialogo “cifra simbolica” della post-modernità

Il dialogo è la “cifra simbolica” che si impone nella post-modernità, in cui si assiste a varie forme di ibridazioni e “inseminazioni” di una cultura nell’altra.

La convinzione da cui muove la riflessione è che il pluralismo religioso è una pre-condizione necessaria del villaggio globale per il nostro futuro e il quesito che ci riguarda come comunità umana non è quello di chiederci quale sarà la religione “vera” ma “che cosa è possibile fare per permettere la coesistenza pacifica sul pianeta tra le diverse religioni del pianeta”.

Nel nostro Paese il pluralismo religioso è già una realtà di fatto, anche in conseguenza dell’immigrazione, ma non solo, come evidenziano altri saggi di questo vademecum. Il pluralismo religioso è una realtà evidente in tutte le religioni. Queste non costituiscono più un “blocco monolitico”, anche se diversi sono i modi in cui esso si coniuga; si riscontra un “pluralismo delle religioni” e un “pluralismo dentro le religioni”.

Le analisi sociologiche evidenziano che sono in atto cambiamenti che interessano i diversi universi religiosi. Limitando l’analisi ad alcuni aspetti all’interno del mondo cristiano (ma essa si può applicare anche alle altre religioni), oggi si registra un’“appartenenza senza la credenza” e una “credenza senza l’appartenenza” che conducono entrambe ad una religiosità senza Chiesa. Anche l’emergere di una “soggettività della fede” e di un “individualismo religioso” creano una “credenza molle” e un “sincretismo religioso”, che costituiscono il terreno fertile per una religione-fai-da-te, presente in varie forme nelle religioni. Sul versante opposto, ma contemporaneamente, le religioni sono più presenti nello spazio pubblico, dove auspicano una funzione accanto ad altre istituzioni religiose e non. La religiosità della nostra contemporaneità si manifesta anche come una “religiosità pellegrina”, tipica della religiosità popolare che, più che rifarsi alla tradizione, diventa l’espressione della modernità ed esprime le domande di senso che l’uomo rivolge oggi alle religioni. In definitiva, con contenuti e modalità diverse, si assiste al “ritorno delle religioni” come “orizzonte di senso” dell’uomo moderno.

Tali cambiamenti nelle religioni portano da un lato ad interrogarsi sull'identità religiosa e su un diverso modo di intenderla; ci si chiede anche se queste dinamiche, presenti in forma trasversale nelle religioni, non possano favorire il dialogo interreligioso. Dall'altro emerge, accanto al ruolo della religione nella post-modernità e nella globalizzazione, una funzione che, se pure permane accanto a quella classica, intesa come fattore di "integrazione" o di "cambiamento sociale", oggi appare a molti anche come "alimentatore di conflitti".

Queste ed altre considerazioni portano ad evidenziare la necessità di un dialogo non solo "necessario" ma anche "possibile", un dialogo che non sia solo "strategico" e "strumentale" rispetto alle difficoltà (e ai conflitti) che oggi il mondo e, in particolare, il Mediterraneo stanno vivendo. Intraprendere la strada del dialogo significa non conoscere in anticipo dove ci condurrà, non dare niente per scontato ma affidarsi ad una possibilità aperta ad ogni punto di vista, dal suo nascere fino alla fine.

Il riconoscimento e il rispetto dell'uomo integrale costituiscono anche oggi la base per il dialogo tra i credenti delle diverse religioni e tra i credenti e gli stessi non credenti.

2

Il ruolo pubblico delle religioni

L'elemento di novità, ultimo nel tempo, è segnato dal fatto che le religioni abbiano e vogliano avere un ruolo pubblico e vogliano esercitare una funzione sociale, che le rende più disponibili al confronto tra cittadini e istituzioni, sulle questioni che interessano la convivenza. Le comunità religiose sono "visibili" nell'agorà, si confrontano e mettono in atto strategie sui valori, sulle questioni sociali, sul modo di nascere, di vivere e di morire delle persone. Anche la società civile ha maturato l'idea che non è più possibile ignorare il pluralismo delle religioni e delle culture e che esse possano dare un contributo alla coesione sociale.

Coerentemente sono nati in molte città "Forum interreligiosi", "Tavoli Interreligiosi", "Incontri con i gentili" ed altre esperienze significative sul piano civile e religioso.

Il dialogo, sia che avvenga tra le religioni e/o tra queste e le istituzioni, avviene in un clima di laicità, intesa come uno spazio nel quale possano abitare tutti gli uomini credenti e non credenti. È una laicità 'inclusiva' che considera la religione come uno dei fondamenti del discorso pubblico. Per tutti, credenti e non, la laicità è essa stessa una forma di dialogo, non una strategia di convivenza ma l'espressione della fede autenticamente vissuta.

Nel nostro Paese sono in atto pratiche di dialogo interreligioso, che si realizza a vari livelli. Una recente esperienza (2012), avviata dall'allora ministro per l'integrazione e la cooperazione internazionale, prof. Andrea Riccardi, è stata la Conferenza permanente "Religioni, culture e integrazione" che ha avuto il merito di dare evidenza pubblica sia a un tema che a un metodo di confronto e di dialogo.

La ricerca condotta in alcune province ha inoltre individuato una molteplicità di soggetti e di istituzioni che, a vario titolo, attivano processi e pratiche di dialogo interreligioso, che talora si intreccia con quello interculturale. In ogni caso è l'"inter" che caratterizza questi processi. L'inter esprime l'idea di rapporti, di scambio, di comunicazione tra culture religiose diverse, di interazioni e reciprocità che si effettuano.

A livello nazionale, si sono ormai consolidate iniziative di dialogo in date fisse, talvolta celebrate internazionalmente: ricordiamo la giornata dedicata al dialogo ebraico-cristiano (17 gennaio), la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani (18-25 gennaio); la settimana "della libertà" (a cavallo del 17 febbraio), organizzata dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei) e dall'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno (Uicca); la Giornata mondiale di preghiera delle donne che si celebra il primo venerdì di marzo; il Tempo del Creato (dal 1° settembre al 4 ottobre, con celebrazioni a carattere ecumenico e interreligioso); la settimana mondiale dell'armonia tra le religioni (prima settimana di febbraio) introdotta nel 2011 dalle Nazioni Unite; la giornata per il dialogo cristiano-islamico (27 ottobre).

Insieme a queste date, si sono ormai consolidati anche alcuni appuntamenti fissi e ricorrenti: festival, convegni, seminari. Tra gli altri possiamo ricordare il festival "Uguali_Diversi" di Novellara (Reggio Emilia), il Comune che ospita uno dei più grandi templi sikh d'Europa; il "festival della spiritualità" di Torino; quello biblico di Vicenza; "Effetto-bibbia" di Bergamo; le Giornate della laicità di Reggio Emilia e il Festival Mediterraneo della laicità di Pescara; le sessioni del Segretariato attività ecumeniche (SAE) che da

1. In questa sezione si tiene conto dei risultati dell'analisi della documentazione raccolta dall'Osservatorio sulle Politiche Religiose del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale degli Affari dei Culti, curati dall'equipe progettuale di Com Nuovi Tempi e del Centro Studi e Ricerche IDOS e, in particolare, nel primo caso da Stefania Sarallo e Mostafa El Ayoubi, nel secondo da Ginevra Demaio, Luca Di Sciuolo e Maria Paola Nanni.

sempre dedicano una particolare attenzione al dialogo interreligioso e, in particolare, alle relazioni ebraico-cristiane.

Sono note, infine, le iniziative a carattere nazionale e internazionale promosse da alcuni movimenti cattolici quali la Comunità di Sant'Egidio o i Focolari.

Come attesta la lista che segue, “buone pratiche” di dialogo interreligioso sono promosse nelle varie aree del Paese. Senza pretesa di completezza, ma per dare conto della varietà delle iniziative, ne citiamo alcune in riferimento alle varie macroaree del Paese.

“**il pluralismo religioso è una pre-condizione necessaria del villaggio globale per il nostro futuro e il quesito che ci riguarda come comunità umana non è quello di chiederci quale sarà la religione “vera” ma “che cosa è possibile fare per permettere la coesistenza pacifica sul pianeta tra le diverse religioni del pianeta”**

”

Nord

Il Forum delle religioni, istituito dal Comune di Milano; il Centro interculturale promosso dal Comune di Torino e, sempre nel capoluogo piemontese, il “Comitato Interfedi” composto dai rappresentanti delle comunità religiose della città; la “Consulta delle comunità delle religioni” di La Spezia; il progetto “Nessuno escluso” del Comune di Novellara (RE); il Festival “Uguali/Diversi”, ospitato dai Comuni di Novellara (RE), Mirandola (MO), Castelnovo né Monti (RE) e Scandiano (MO); .

Numerose anche le iniziative promosse dalle comunità religiose: anche in questo caso, come semplici esempi, ricordiamo il progetto “Insieme per la Pace”, realizzato in Valle d’Aosta da un gruppo formato dalla Chiesa cattolica, la Chiesa Avventista del VII giorno, la Chiesa cristiana evangelica Valdese, la Chiesa ortodossa di Romania, la Scienza cristiana, la Comunità Baha’i, la Lega Islamica Autonoma della Val d’Aosta; gli “Incontri interreligiosi”, che si svolgono in Veneto (Vicenza, Montecchio Maggiore) promossi dal Centro Ecumenico Eugenio IV, ai quali aderiscono rappresentanti cristiani e musulmani; la mostra “I giusti dell’Islam”, presentata per la prima volta a Gallarate (VA) e poi esposta in altri comuni; I “Pellegrini verso la Pace. Mai più violenza nel nome di Dio”, due giorni di preghiera e riflessioni, promossi dalle ACLI Bergamo, a cui aderiscono varie associazioni e istituzioni cattoliche; “OASIS Cristiani e Musulmani nell’era del metic-

ciato di civiltà”, la Fondazione creata dal Cardinale Angelo Scola nel 2004 a Venezia, per promuovere la reciproca conoscenza e l’incontro tra il mondo occidentale e quello a maggioranza musulmana; gli incontri “Molte fedi sotto lo stesso cielo” promossi dalle ACLI di Bergamo; il “Forum interreligioso di Parma”, nato nel 2007 per iniziativa del locale Tavolo per il dialogo interreligioso e costituito dal Consiglio delle Chiese cristiane (Avventisti del VII Giorno, Chiesa cattolica, Evangelica Metodista, Ortodossa) e le comunità ebraica, islamica e baha’i, con l’adesione di varie associazioni; il Centro ambrosiano di dialogo tra le religioni, promosso dall’arcidiocesi di Milano.

Tra le iniziative a carattere culturale: le pubblicazioni della “Rivista e Associazione culturale QOL”, la testata che dà “voce” al dialogo per non arrendersi allo “scontro di civiltà”; “ANTEAS/Reggio Emilia”, promossa da Cisl/Pensionati, ha organizzato nel 2012 un’iniziativa sul dialogo interreligioso denominata “Ebrei, cristiani, musulmani: figli di Abramo”; l’“Osservatorio sul Pluralismo religioso”, nato nel 2012 dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino; le variegate attività del “CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni)”, il centro di ricerca sul pluralismo religioso e sulle minoranze religiose, fondato a Torino nel 1988 da M. Introvigne; il già citato evento “Torino spiritualità”; il “Religion Today Film Festival di Trento; il “Tavolo interreligioso di Cremona”, Promosso dal Centro interculturale “Mondoinsieme” e da diverse comunità religiose, il Comune, la Caritas diocesana, la Fondazione Ismu, il Forum dell’Associazione volontario e altri soggetti.

Centro

In questa macroregione ricordiamo la “Consulta per il dialogo interreligioso e per la pace tra le culture” della Toscana, insediata nella primavera del 2006; il Tavolo interreligioso di Roma, nato nell’ambito del Comune e ora attivo a livello provinciale. E poi, tradizionalmente la “Marcia della Pace Perugia-Assisi” ha una valenza interreligiosa, così come “Insieme per conoscersi meglio”, un progetto realizzato dalla Provincia di Perugia con l’Associazione ‘Romeni d’Italia’ e la Parrocchia ortodossa di San Saba e di Buzau Martire.

Tra le iniziative promosse dalle comunità religiose, particolarmente originale il “Museo Interreligioso dedicato all’Ebraismo, al Cristianesimo e all’Islam”, realizzato dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro, realizzato nel Comune di Bertinoro e strutturato in un percorso che propone la conoscenza dei valori dell’altro come strumento di promozione del dialogo. Ancora nel Centro ricordiamo il “Tavolo interreligioso di Viterbo”, nato nel 2002,

al quale aderiscono la Comunità Islamica, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la Chiesa Ortodossa, la Chiesa Cristiana Evangelica Battista, la Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste, la Chiesa Valdese, l'Assemblea dei Fratelli e la Chiesa Cristiana Evangelica Apostolica; "DIM Italia", commissione costituita dai responsabili di diverse famiglie monastiche o religiose, uomini e donne; gli "Incontri del Centro Interreligioso di Agliati", avviati nel 1996 presso l'eremo di S. Martino di Agliati (Pisa) da un monaco trappista, che raccolgono persone di varie fedi e culture religiose (induisti, ebrei, buddhisti, musulmani, baha'i e cristiani. Sul piano delle iniziative culturali, nel centro segnaliamo: la rivista "Confronti", edita dalla Cooperativa "COM NUOVI TEMPI", pubblicata dal 1989, alla quale collaborano cristiani, ebrei, musulmani, buddhisti, induisti e laici interessati al mondo delle fedi. È anche centro di iniziativa culturale che promuove attività sul pluralismo religioso, culturale, del dialogo tra le fedi; il "PLU.C- Laboratorio sul pluralismo culturale", diretto dalla prof.ssa C.C. Canta, nato nel 2003 nel Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di Roma Tre, organizza attività di Ricerca, convegni e seminari sui temi del pluralismo religioso e culturale nel Mediterraneo.



Dopo aver preso atto della loro presenza e della loro funzione sociale, il secondo passo è la predisposizione di strumenti e luoghi di confronto nei quali raccogliere, rappresentare e possibilmente risolvere le questioni poste dalle varie comunità di fede in materia di libertà di culto, dialogo, partecipazione alla vita culturale, sociale e civile della comunità locale



Mezzogiorno

Il "Gruppo permanente di lavoro sulle religioni", promosso dal Comune di Cosenza, l'ufficio Migrantes e le comunità religiose presenti sul territorio; lo spazio di dialogo nuke. religioniindialogo.it, promosso dal laboratorio di pedagogia interculturale dell'Università di Bari in collaborazione con la Prefettura di Bari e l'Assessorato alle politiche del Mediterraneo della Regione Puglia. Nell'ambito delle iniziative promosse da associazioni religiose, si sono riscontrate: il "Laboratorio per il dialogo interreligioso", avviato a Salerno nel 2004 da laici e religiosi saveriani, cui aderiscono varie comunità di fede (cattolici, metodisti, battisti, islam, baha'i); "Scuole aperte", un progetto educativo al dialogo interreligioso, promosso a Salerno nel 2009 dalla locale comunità Baha'i, inserito tra le attività extrascolastiche, e sostenuto dalla Regione Campania; la testata telematica www.ildialogo.org, periodico di ispirazione cristiana che opera a Monteforte Irpino (AV),

tra i promotori della Giornata del dialogo cristiano-islamico; le attività del Centro “La palma” di Cefalù.

4

Livelli di dialogo

- Il primo è quello che si realizza tra istituzioni e confessioni religiose, che dialogano a partire dalle teologie di riferimento. È il dialogo più difficile e problematico che presuppone il riferimento alla verità, che ciascuna religione ritiene di possedere.
- Il secondo è condotto sul piano della riflessione del confronto culturale e religioso, realizzato tra istituzioni culturali religiose e/o laiche. È il dialogo più fecondo, che parte dal presupposto epistemologico che la conoscenza sia un processo dinamico.
- Il terzo è quello realizzato nell’esperienza quotidiana dalle persone concrete, che affrontano i problemi, con la difficoltà di tutti gli esseri umani, anche a prescindere dalla loro identità religiosa. È quello vissuto da bambini, ragazzi nelle scuole, dalle famiglie multireligiose, dalle donne che vivono le medesime difficoltà, da coloro che lavorano nello stesso ambiente, in definitiva da donne e uomini che vivono nel mondo. In questo ultimo livello il dialogo interreligioso è il più naturale e il più fecondo, perché il più naturale.

Famiglie “in dialogo”

Sono molti ormai i matrimoni “misti” in cui uno dei due coniugi non è cattolico. Questo è un fenomeno in crescita, non ancora analizzato dalle statistiche nazionali (ISTAT), che fanno ancora la distinzione tra matrimoni “civili”, “religiosi”, con uno dei partner di “nazionalità straniera”. Da circa un quindicennio la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha svolto un’analisi del fenomeno, dalla quale sono emersi dati assai significativi, presentati nel Convegno Nazionale del 21-23 febbraio 2013, organizzato dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, dal titolo “Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti”. L’indagine sociologica ha analizzato il 39% (10.858) dei matrimoni misti celebrati nel decennio 1999-2008, nel territorio nazionale, evidenziando valori significativi sia per i matrimoni interconfessionali (tra cristiani ortodossi, luterani, anglicani, valdesi e metodisti, battisti, ecc..) che interreligiosi (con ebrei, musulmani, buddisti, induisti, shintoisti, ecc..).

Il trend dei matrimoni interreligiosi è in crescita, segno di una stabilità delle forme di dialogo interreligioso in famiglia nel quotidiano e di un cambiamento culturale che si registra nel Paese.

5

Il futuro del dialogo interreligioso

Talora sono proprio le situazioni problematiche che sollecitano le istituzioni locali a garantire il riconoscimento sociale alle varie realtà religiose che si radicano a livello locale. Dopo aver preso atto della loro presenza e della loro funzione sociale, il secondo passo è la predisposizione di strumenti e luoghi di confronto nei quali raccogliere, rappresentare e possibilmente risolvere le questioni poste dalle varie comunità di fede in materia di libertà di culto, dialogo, partecipazione alla vita culturale, sociale e civile della comunità locale.

In questa prospettiva, come è emerso nel corso della ricerca sul campo, il dialogo fra le religioni è destinato a proseguire e a intensificarsi, ma non è detto che questo avvenga in modo generalizzato: ci saranno sempre persone e gruppi più aperti e sereni, altri più

chiusi e diffidenti, qualcuno particolarmente ostile. Ma non saranno le posizioni ideologiche a promuovere l'avvicinamento, bensì la pratica quotidiana dell'ascolto, dell'accoglienza, dell'aiuto e del dialogo tra persone ancora prima che fra gruppi e istituzioni.

6

Bibliografia

Canta C.C., *Sfondare la notte. Religiosità, cultura e modernità*, Franco Angeli, Milano 2004

Canta C.C., Pepe M. (a cura di) *Abitare il dialogo. Società e culture dell'amicizia nel Mediterraneo*, Franco Angeli, Milano 2007

Canta C.C., *Seminare il dialogo. Persone e trame del Mediterraneo*, Aracne, Roma 2006

Canta C.C. e altri, *Laicità in dialogo. I volti della laicità dell'Italia plurale*, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2011

Casanova J., *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Il Mulino, Bologna 2000

Durkheim E., *Le forme elementari della vita religiosa*, Meltemi, 2005

Hervieu Legér, *Il pellegrino e il convertito. La religione in movimento*, Il Mulino, Bologna 2003

La Torre G. e Tomassone L., *Dialoghi in cammino. Protestanti e musulmani in Italia oggi*, Claudiana 2009

Naso P. e B. Salvarani, *La rivincita del dialogo*, EMI, Bologna 2002

Salvarani B., *Vocabolario minimo del dialogo interreligioso*, EDB 2008

Salvarani B., *Il dialogo è finito?*, EDB, Bologna 2011

Scuola

Come prevede l'Accordo di modificazione del Concordato lateranense (articolo 9, legge n. 121 del 1985; vedi Capitolo II del Vademecum, § 7), lo Stato riconosce "il valore della cultura religiosa" e, "tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", assicura "l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado".

Come ribadito dalla recente intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la CEI "Per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche" (20.8.2012, in vigore dal 31.10.2012) tale insegnamento è "impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata".

L'articolo 9, legge n. 121 del 1985 innova la normativa concordataria del 1929 prevedendo che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale insegnamento. A ulteriore tutela degli individui e delle famiglie, la norma prevede che "all'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Tale principio è rafforzato dalle intese (vedi glossario) tra lo Stato e varie confessioni religiose in cui, in genere con la stessa formula, si afferma che "la Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori" (intesa con la Tavola valdese del 1984). Allo stesso tempo, "allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società", le varie intese riconoscono alle varie confessioni "il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni" (anche in questo caso la citazione è dall'intesa

con la Tavola valdese, ma la formula ricorre negli accordi anche con altre confessioni). Le modalità di questa presenza sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico e gli oneri finanziari sono a carico delle varie confessioni religiose.

A ogni famiglia o a ogni studente nel caso dei maggiorenni è quindi data la possibilità di “avvalersi” o di “non avvalersi” dell'insegnamento della religione cattolica. Nel secondo caso allo studente si aprono diverse possibilità, spesso determinate dall'organizzazione interna delle varie scuole e quindi non sempre effettivamente disponibili: 1) attività formative “alternative” deliberate dal Collegio dei docenti, realizzate alla presenza di insegnanti; 2) studio individuale in locali adeguati messi a disposizione degli studenti e sotto la vigilanza degli insegnanti; 3) libera attività di studio senza la presenza del personale docente; 4) non presenza, evidentemente autorizzata dai genitori degli studenti minorenni, legittimata dal fatto che l'insegnamento religioso non si configura come obbligatorio.

Da anni si discute – anche in sedi accademiche – della possibilità di istituire un insegnamento religioso non confessionale, svolto da docenti che abbiano competenze nelle discipline storico-religiose.

In alcune scuole sono state realizzate, talvolta d'intesa con gli insegnanti di religione, attività didattiche finalizzate a promuovere la conoscenza delle varie religioni. In qualche caso – ad esempio nel Comune prima e poi nella Provincia di Roma – è stato attivato un Tavolo interreligioso che realizza, nelle scuole che lo richiedano, percorsi formativi gestiti dai rappresentanti di varie confessioni.

In altri casi ancora associazioni culturali, tanto laiche che interreligiose, hanno proposto e realizzato in varie scuole attività didattiche e ludiche centrate sul valore del pluralismo e del dialogo interreligioso.

Varie scuole, ancora, inseriscono nella loro programmazione visite didattiche a chiese, sinagoghe, moschee e luoghi di culto delle varie confessioni.

Non mancano, infine, sussidi didattici, alcuni dei quali prodotti da istituzioni cattoliche e di altre confessioni, utili ad accompagnare questi percorsi di educazione al pluralismo religioso.

Materiali e risorse

Face to Faith – letteralmente “Di fronte alla Fede” – è il programma che la fondazione guidata dall'ex Premier britannico Tony Blair ha studiato per sostenere il dialogo su fede, religione e cultura tra i ragazzi (12-17 anni) di tutto il mondo. Attualmente partecipano scuole di 19 Paesi tra cui Stati Uniti, India, Giordania, Australia e Libano. Per l'Europa, oltre all'Italia, sono coinvolte le scuole di Inghilterra, Kosovo e Ucraina. In Italia, la fase pilota del progetto è stata avviata nel marzo 2011, coinvolgendo circa 700 studenti di Catania, Bari, Roma, Treviso, Milano e Torino. Progressivamente, Face to Faith sarà esteso ad altre scuole, anche attraverso reti regionali grazie alle quali gli insegnanti già preparati seguiranno il lavoro avviato dai nuovi istituti coinvolti. Informazioni sul sito del MIUR: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it>

Da anni la Fondazione Centro Astalli (Via del Collegio Romano, 1 - 00186 Roma; tel 06 69925099; fondazione@astalli@jrs.it, www.centroastalli.it) propone “Incontri”, percorsi di dialogo interreligioso rivolti anche alle scuole. Il sito suggerisce varie proposte di lavoro e raccoglie utili schede didattiche.

Il Tavolo interreligioso di Roma (www.tavolointerreligiosodiroma.it) è nato nel 2001 con un protocollo d'intesa tra il Comune e varie comunità di fede della città per realizzare iniziative didattiche nelle scuole. Tale attività è attualmente centrata nel territorio della Provincia.

In alcune scuole di Torino, l'associazione ACMOS (www.acmos.net) propone un corso sperimentale di Storia delle religioni e del libero pensiero per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC. Il programma del corso prevede lo studio delle ricorrenze celebrate dalle culture religiose e incontri con i giovani rappresentanti delle comunità religiose del territorio. Il progetto si realizza in collaborazione con il Comitato Interfedi della città di Torino.

Attività analoghe sono svolte da UVA - Universolaltro (www.universolaltro.net), un'associazione costituita da giovani usciti da percorsi universitari di taglio storico-religioso.

IRI-news ("Insegnare le religioni in Italia") è una pubblicazione on line (si può richiedere l'invio in PDF a IRInews2010@gmail.com) che raccoglie articoli, informazioni e materiali sulle sperimentazioni di didattica delle religioni che si realizzano in Italia.

Programmi e materiali didattici sul pluralismo e il dialogo interreligioso sono proposti anche da CEM mondialità (cemsegreteria@saveriani.bs.it; www.cem.coop) che al tema ha dedicato varie pubblicazioni: la più recente, a cura di B. Salvarani, si intitola Perché le religioni a scuola (Emi 2011) e raccoglie gli atti di un convegno dallo stesso titolo svoltosi a Brescia nel 2011.

BIBLIA (www.biblia.org) è un'associazione laica che nel 2010 e nel 2013 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il MIUR per la diffusione della cultura biblica nelle scuole italiane. L'associazione, che propone un approccio aconfessionale al testo sottolineandone l'eccezionalità anche sotto il profilo interculturale, promuove corsi di aggiornamento e formazione per gli insegnanti di tutte le discipline interessati a realizzare unità didattiche sulla Bibbia.

Alcuni titoli

Associazione 31 ottobre, Per un insegnamento curriculare delle religioni, Roma 2010 (www.associazione31ottobre.it)

Pedrali, L. (a cura di), È l'ora delle religioni. La scuola e il mosaico delle fedi, EMI 2002

Salvarani, B. (a cura di), Perché le religioni a scuola, EMI 2011

Giorda, M.C. - Saggiaro, A., La materia invisibile. Storia delle religioni a scuola. Una proposta, Emi 2011

Filoramo G., Pajer, F., Di che Dio sei? Tante religioni un solo mondo, SEI 2011

AA. VV., L'insegnamento della Storia delle religioni in Europa tra scuola e università, Studi e materiali di Storia delle Religioni, La Sapienza - Università di Roma, Morcelliana, n. 75/2009

Genre, E., Pajer F., L'Unione Europea e la sfida delle religioni. Verso una nuova presenza della religione nella scuola, Claudiana 2005

Istituti di prevenzione e pena

L'ordinamento carcerario afferma che “è garantita a tutti i detenuti ed internati la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne i riti” (art. 26 L. 354/1975; cfr. Capitolo II del Vademecum, § 7).

La Corte Costituzionale (sentenza n. 26/1999) ha inoltre ribadito che l'assoggettamento alla restrizione della libertà personale in istituti di pena non può comportare il disconoscimento degli inviolabili diritti dell'uomo in quanto, anche quando siano compressi (come nel caso di detenzione), non possono essere tuttavia annullati totalmente. Per questo, al fine di assicurare la libertà religiosa e di culto, lo Stato garantisce, in un'ottica di pluralismo religioso, la piena libertà di avvalersi dell'assistenza spirituale, ponendo i ministri di qualsiasi confessione nella condizione di poter svolgere liberamente la propria attività religiosa.

Se la presenza nel carcere di cappellani cattolici è garantita da norme specifiche che istituzionalizzano questa figura all'interno degli istituti di pena, per gli appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica occorre distinguere tra quelle che dispongono di un'intesa e quelle che sono regolate dalla legge sui “culti ammessi”.

Le confessioni che dispongono di un'intesa con lo Stato vedono regolate nell'intesa stessa le modalità con le quali viene assicurata l'assistenza religiosa ai detenuti appartenenti alla confessione che ne facciano richiesta. L'intesa permette infatti di regolare in termini autonomi per ogni confessione l'esercizio dell'assistenza spirituale negli istituti di prevenzione e pena. Anche in questo settore, le previsioni contenute nella legge che recepisce l'intesa prevalgono sulla legge sui “culti ammessi” del 1929 e sulla normativa generale: pertanto nei confronti dei ministri di culto della confessione, ai fini dell'ingresso nelle carceri, non sono richieste specifiche verifiche da parte della Direzione centrale dei culti del Ministero dell'Interno. Le autorità carcerarie metteranno a disposizione dei locali idonei alla celebrazione del culto.

Quanto ai detenuti aderenti a confessioni non provviste di intesa, essi possono richiedere al Direttore dell'istituto di pena l'intervento di un ministro del proprio

culto e la possibilità di celebrare il proprio rito religioso. Anche in questi casi l'amministrazione penitenziaria sarà tenuta a mettere a disposizione locali idonei. L'art. 58 del regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario (DPR 230/2000) stabilisce che per l'assistenza religiosa ai detenuti, qualora si tratti di confessioni che non hanno un'intesa con lo Stato, i relativi ministri di culto sono "indicati" dal Ministero dell'Interno: tale indicazione si concreta attraverso l'espressione di un parere su richiesta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, previa verifica da parte della Prefettura territorialmente competente. In alternativa, l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato in base all'art. 17 ord. penit. in quanto queste figure possono essere comprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo "lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera". Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di ministri di culto islamici, le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto nonché della moschea o della comunità di appartenenza alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'Interno per l'acquisizione del parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere. La procedura prevede l'invio alla Direzione generale detenuti e trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 17 ord. penit. (cfr. il capitolo "pratiche religiose" all'interno del sito del Ministero della Giustizia, <http://www.giustizia.it>).

Nell'organico del personale degli enti ospedalieri sono ricompresi a pieno titolo i ministri del culto cattolico (art. 1 D.P.R. 130/1969), i cosiddetti cappellani ospedalieri, legati alla struttura sanitaria da un rapporto di pubblico impiego.

Per gli appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, il personale dipendente della struttura sanitaria è tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa ricevute dai pazienti (cfr. Capitolo II del Vademecum, § 7). La Direzione sanitaria provvederà a reperire i ministri di culto richiesti ed i relativi oneri sono a carico dell'ente religioso.

Le diverse Intese stipulate hanno precisato che l'accesso ai ministri di culto nelle strutture ospedaliere è libero e senza limiti di orario; il servizio di assistenza è a carico della varie confessioni.

Alcune strutture sanitarie hanno ritenuto di potenziare l'assistenza spirituale ai degenti, sottoscrivendo specifici accordi con varie comunità di fede. Già nel febbraio del 2005, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi (AOUC) sottoscrisse protocolli d'intesa con la comunità ebraica e con quella islamica per "l'umanizzazione del percorso clinico".

Un altro esempio ci viene dall'Ospedale Le Molinette di Torino, che il 19 giugno del 2007 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i rappresentanti delle otto comunità di fede più diffuse sul territorio.

Il 4 giugno del 2012, l'Ospedale San Camillo - Forlanini di Roma, ancora, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con sette diverse rappresentanze religiose (Comunità Ebraica di Roma, chiese evangeliche, Chiesa Ortodossa di Romania, Unione Induista Italiana, Unione Buddhista Italiana, Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, Centro Culturale Islamico-Grande Moschea). Tra gli scopi del protocollo (il testo è disponibile sul sito <http://www.tavolointerreligiosodiroma.it/i-progetti/san-camillo-forlanini.html>) vi è la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario che opera in contesti sempre più multiculturali e multireligiosi.

Un protocollo analogo è stato firmato dalla dirigenza dell'Ospedale S. Anna di Ferrara e da comunità religiose e associazioni culturali laiche oltre che per garantire un'adeguata assistenza spirituale ai degenti dei vari credi, per gestire una "stanza del silenzio" dedicata "alla libertà di culto e di pensiero". Lo specifico

del protocollo ferrarese si segnala per l'inclusione, oltre che di credenti di diverse tradizioni (ebrei, evangelici, ortodossi, musulmani, sikh), anche dei non credenti – specificatamente dell'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti (UAAR) – nello spirito dell'art. 17 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che tutela lo status delle Associazioni filosofiche non confessionali.

Comuni

Le istituzioni e le amministrazioni comunali sono tra i primi referenti delle comunità di fede che si rivolgono a loro per affrontare questioni molto pratiche legate all'esercizio della libertà religiosa: dai problemi connessi all'apertura dei luoghi di culto a quelli relativi alle norme alimentari nelle mense scolastiche; dall'ordine pubblico in occasione di eventi di massa alla partecipazione a programmi interculturali e interreligiosi.

La forma del rapporto tra Comuni – e non solo, anche Provincie e Regioni – e confessioni religiose è molto diversificata ed è strettamente connessa all'indirizzo generale perseguito dalle amministrazioni che si succedono.

Tuttavia ci pare opportuno segnalare alcuni esempi, senza alcuna pretesa di completezza, utili a indicare modalità operative che possono essere riproposte e generalizzate.

Il Comune di Roma è stato tra i primi, già nel 1998, a istituire un Tavolo interreligioso per “contribuire all'educazione interculturale a partire dall'ambito scolastico, proponendo agli allievi delle scuole romane, alle loro famiglie, ai docenti e alle diverse comunità presenti nella città, iniziative ... che arricchiscano l'attuale offerta formativa scolastica nel campo dell'educazione interculturale”.

Nel 2002 il Comune di Roma sottoscrisse un protocollo d'Intesa con varie comunità di fede presenti nella capitale (ebrei, evangelici, ortodossi, musulmani, induisti, buddhisti, bahá'í, Christian science) per la costituzione di una “Consulta delle religioni” che negli anni successivi propose e realizzò una serie di iniziative interculturali.

Consulte analoghe sono state costituite in varie città italiane – ad esempio a Genova (2006) e La Spezia (2006) – e nella Regione Toscana (2005). Tra gli obiettivi di quest'ultima, “contribuire alla conoscenza delle singole tradizioni religiose e del loro contributo alla pace e al rispetto dei diritti umani; favorire il dialogo fra le comunità religiose e la società civile; promuovere il pieno rispetto della libertà religiosa per tutti i cittadini che vivono in Toscana; superare pregiudizi e incomprensioni che generano intolleranza, razzismo, non rispetto dell'altro; promuovere la pace nei luoghi di conflitto e la pace tra le culture”.

Con il patrocinio del Comune, nel 2007 si è costituito a Parma il Forum interreligioso che prosegue le sue attività con il sostegno diretto delle comunità che vi aderiscono: quella ebraica, la chiesa cattolica, diverse chiese evangeliche, quella ortodossa, i musulmani e i bahá'í.

Il Centro interculturale della città di Torino (<http://www.comune.torino.it/>) fu costituito nel 1996 con l'obiettivo di offrire a tutti i cittadini, sia nativi sia migranti, opportunità di formazione interculturale oltre a occasioni di incontro, dialogo e confronto su temi e questioni di interesse comune. Da sempre dedica specifica attenzione al tema del dialogo tra le comunità di fede promuovendo e sostenendo varie iniziative (convegni, corsi di aggiornamento, proiezione di film per le scuole). Sempre a Torino, e in rapporto con il Centro interculturale, opera il Comitato Interfedi, altra struttura sostenuta dal Comune e attualmente presieduta dall'ex sindaco Valentino Castellani. Il Comitato è regolamentato da una Deliberazione di Giunta (comitato.interfedi@comune.torino.it).

Più recentemente il Comune di Milano ha istituito un "Albo delle religioni" finalizzato a dare un riconoscimento "locale" anche alle comunità di fede ancora prive di un ombrello giuridico che attesti il loro specifico carattere confessionale. L'Albo ha una natura dichiarativa e l'iscrizione avviene dopo la corretta presentazione dei documenti richiesti. Tra questi sono necessari una copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione, l'indicazione della specifica tradizione religiosa, della sede e dei soggetti che ricoprono cariche direttive, la descrizione delle attività svolte, la comunicazione dell'eventuale affiliazione con altri enti o organizzazioni.

L'ammissione all'Albo prevede anche la contestuale sottoscrizione di un apposito Protocollo redatto nel rispetto del dettato costituzionale in tema di diritto alla libera espressione religiosa. La delega per il dialogo interreligioso è attualmente affidata all'Assessore per l'educazione e l'istruzione.

Accordo di Villa Madama

Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984 modificativo del Concordato lateranense del 1929

Commissione consultiva per la libertà religiosa

Commissione istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con competenze di studio e proposta in materia di libertà religiosa

Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose

Commissione istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente circa l'iter di negoziazione e stipula delle intese

Concordato

Trattato internazionale tra uno Stato e la Santa Sede, avente a oggetto materie di comune interesse per lo Stato e la Chiesa cattolica

Conferenza episcopale italiana

Conferenza dei vescovi cattolici italiani. Ha rilevanti competenze in tema di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica, da articolarsi con le competenze della Santa Sede

Confessione religiosa

Espressione usata all'articolo 8 della Costituzione per designare l'ente religioso titolare dei diritti costituzionali

Corte costituzionale

Supremo organo di controllo della costituzionalità delle leggi

Costituzione repubblicana

Costituzione vigente approvata nel 1947 e in vigore dal 1948

Culti ammessi

Definizione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica nella Legge n. 1159 del 1929 che ne regola lo statuto

Diritto ecclesiastico

Settore del diritto italiano cui appartengono le norme che regolano il fenomeno religioso. Anche, disciplina giuridica che studia il diritto sul fenomeno religioso

Direzione Centrale degli Affari dei Culti

Direzione del Ministero dell'Interno che opera nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Vigila sull'osservanza dei principi contenuti nella Costituzione (articoli 3, 8 e 19) e delle normative vigenti, ordinarie e speciali, in materia di libertà religiosa ed ha competenza in materia di riconoscimento degli enti di culto cattolico e dei culti acattolici”

Egualemente libere

Espressione usata dall'articolo 8 primo comma della Costituzione per definire la posizione giuridica di “tutte le confessioni religiose” davanti alla legge

Insegnamento della religione cattolica (IRC)

Insegnamento non obbligatorio della religione romano-cattolica nelle scuole pubbliche

Intesa

Accordo tra lo Stato e una confessione religiosa per regolare i reciproci rapporti, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma della Costituzione. Necessità di approvazione parlamentare per produrre effetti giuridici

Laicità

Principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, riconosciuto dalla Corte costituzionale a partire dal 1989. Implica l'equidistanza e la neutralità dello Stato verso tutte le confessioni religiose

Legge n. 1159 del 1929

Legge “sui culti ammessi”, regola lo statuto delle confessioni religiose prive di intesa

Leggi razziali

Legislazione fascista anti-ebraica del 1938

Matrimonio concordatario

Matrimonio celebrato secondo il diritto canonico romano-cattolico e efficace civilmente tramite la trascrizione, regolato dal Concordato del 1929 quale modificato nel 1948

Otto per mille

Percentuale dell'imposta sulle persone fisiche destinabile dal contribuente allo Stato o alle confessioni religiose che hanno stipulato intesa e hanno fatto richiesta di essere ammesse al beneficio

Patti Lateranensi

Accordi del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, formati dal Trattato lateranense, che risolve la questione romana e istituisce la Città del Vaticano, dal Concordato lateranense che regola la condizione della Chiesa cattolica in Italia, e da una convenzione finanziaria

Questione romana

Conflitto circa lo statuto del territorio dello Stato pontificio e di Roma in particolare, dopo l'annessione al Regno d'Italia. Risolta nel 1929 dal Trattato lateranense con la creazione della Città del Vaticano

Città del Vaticano

Stato enclave (44 ettari) creato nel 1929 dal Trattato lateranense. Include la Basilica di S. Pietro e la omonima Piazza

Carta ecumenica

È un testo sottoscritto a Strasburgo, il 22 aprile del 2001, dai vertici europei della Chiesa cattolica (Consiglio delle conferenze episcopali dell'Europa) e delle chiese ortodosse e protestanti (raccolte nella Conferenza delle chiese europee). Nell'agenda comune, l'impegno ad "approfondire la comunione con l'ebraismo" e a "curare le relazioni con l'Islam"

Dialogo interreligioso

La pratica dell'incontro e di un confronto costruttivo tra diverse comunità di fede è un fenomeno relativamente recente. Per la parte cattolica, il punto di svolta più importante è stato il Concilio Vaticano II (1962-1965), e in particolare la Dichiarazione *Nostra Aetate* (vedi). Protestanti e ortodossi si sono impegnati in questo settore soprattutto grazie all'azione e al coordinamento del Consiglio Ecumenico delle Chiese nel quale gli uni e gli altri si ritrovano come membri a pieno titolo. Un importante e particolare laboratorio del dialogo tra ebrei e cristiani sono state le Amicizie ebraico cristiane, nate dopo la Shoà per sanare le ferite prodotte dall'antisemitismo e dall'antigiudaismo di matrice cristiana. Musulmani, induisti, buddhisti e credenti di tutte le principali tradizioni spirituali hanno partecipato agli incontri interreligiosi di Assisi (1996 e 2002)

Giornata del dialogo cristiano-islamico

È un'iniziativa di dialogo di base, promossa da un appello di credenti di diverse tradizioni religiose per rimediare al clima di incomprensione, soprattutto tra cristiani e musulmani, dopo l'attentato dell'11 settembre. Nei primi anni, la Giornata veniva celebrata in occasione dell'ultimo venerdì del mese di Ramadan, e quindi in una data mobile; attualmente la Giornata ricorre il 27 ottobre di ogni anno

Giornata dell'ebraismo

Nello spirito della Dichiarazione Nostra Aetate (vedi), nel 1990 la Conferenza episcopale italiana ha fissato per il 17 gennaio di ogni anno la Giornata dell'ebraismo (da non confondere con la ricorrenza civile del Giorno della memoria celebrato il 27 gennaio a ricordo della Shoà). Si tratta di una giornata particolare in cui si promuove l'incontro e lo scambio tra ebrei e cristiani. Negli anni si è allargata la partecipazione alle varie iniziative, che oggi coinvolgono anche altre comunità cristiane e, occasionalmente, credenti di altre fedi

Integrazione

Utilizziamo questo termine secondo la definizione che ne dà l'Unione europea, per cui integrazione è “un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti nell'Unione europea”. In tal senso, integrazione è concetto del tutto diverso da “assimilazione” e implica una disponibilità all'incontro, allo scambio e al cambiamento da parte di tutti gli attori sociali, italiani e immigrati.

I documenti dell'Unione che più precisamente riprendono questi concetti sono I Principi comuni di base per l'integrazione (2004), l'Agenda per l'integrazione (2011) e il Manuale per l'integrazione (2010, III edizione), testi reperibili nel sito istituzionale dell'UE. Tali documenti dedicano ampio spazio al tema delle religioni e al loro ruolo nello spazio pubblico. Ricorrono, infine, specifici riferimenti al dialogo interreligioso

Nostra Aetate

È un documento fondamentale del Concilio Vaticano II, una Dichiarazione del 28 ottobre 1965 in cui la Chiesa cattolica, oltre a modificare l'atteggiamento nei confronti degli ebrei, promuove e raccomanda nei loro confronti "la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo". La Dichiarazione afferma inoltre che la Chiesa "guarda con stima ai musulmani che adorano l'unico Dio vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente...". Riferendosi a induismo e buddhismo, la Dichiarazione afferma che queste religioni "non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini". Il testo integrale è disponibile nel sito vatican.va

Nuovi movimenti religiosi (NMR)

Con questa espressione si indicano fedi religiose o movimenti etici, spirituali o filosofici di origine recente e che non appartengono a una chiesa o a un'istituzione religiosa più antica, quasi tutti apparsi a partire dagli anni cinquanta del Novecento. Non di rado si tratta di percorsi spirituali che attingono da diverse tradizioni religiose

Una parola comune tra noi e voi

Si tratta di una lettera aperta scritta il 13 ottobre 2007 da centotrentotto leader religiosi musulmani ai maggiori leader religiosi cristiani. Dopo un periodo difficile delle relazioni tra cristiani e musulmani, il documento intendeva proporre un terreno comune di dialogo e comprensione basato sui due valori principali comuni alle due fedi: l'amore per l'unico Dio e l'amore per il prossimo. Alla lettera rispose sia papa Benedetto XVI che diversi leader ortodossi e protestanti. Il testo integrale in inglese su www.acommonword.com

Le principali aree confessionali in Italia


La globalizzazione delle religioni ha portato anche in Italia numerose tradizioni religiose fiorite e un tempo confinate in particolari aree del mondo. La recente edizione dell'Enciclopedia delle religioni in Italia pubblicata a cura di M. Introvigne e P. L. Zoccatelli del CESNUR (Elledici 2013) propone un quadro accurato delle centinaia di chiese, associazioni ed enti che si richiamano alle grandi tradizioni religiose mondiali presenti anche nel nostro Paese. Utile a raffigurare visivamente il pluralismo confessionale italiano, la mappatura "georeligiosa" curata da Enzo Pace (Le religioni nell'Italia che cambia. Mappe e bussole, Carocci 2013); riferimenti alle dinamiche interne alle varie comunità di fede si trovano in P. Naso e B. Salvarani, Un cantiere senza progetto. Secondo Rapporto sull'Italia delle religioni, EMI, 2012.

Rimandando a questi testi per la rassegna delle varie presenze religiose in Italia, qui offriamo qualche indicazione di base sulle aree confessionali numericamente più rilevanti in Italia e più spesso citate nel Vademecum.

Bahá'í. La fede bahá'í è una religione monoteistica nata in Iran durante la metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli insegnamenti di Bahá'u'lláh (1817-1892), il fondatore. In tutto il mondo la religione bahá'í conta circa 7 milioni di fedeli sparsi in oltre duecento Paesi. Gli aderenti sono chiamati bahá'í. In Italia la comunità ha ottenuto il riconoscimento giuridico come ente di culto nel 1966.

Buddhismo. Sorto nel VI secolo a.C., a partire dall'India il buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel Sud-est asiatico e in Estremo Oriente, giungendo, a partire dal XX secolo, anche in Occidente. La religione nacque dagli insegnamenti di Siddhārtha Gautama, comunemente detto il Buddha, e propone ai suoi aderenti una intensa disciplina spirituale e di meditazione. Articolato in varie scuole teologiche, il buddhismo italiano si esprime principalmente in due organismi: l'Unione buddhista italiana, che dispone di un'intesa con lo Stato, e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai che si ispira all'insegnamento del monaco giapponese Nichiren Daishonin (1222-1282)

Ebraismo. Presenze ebraiche datano in Italia sin dal I secolo e, nei secoli, hanno contribuito in misura rilevante al progresso culturale e sociale di varie città italiane (Venezia, Livorno, Ferrara...). Decimata dalle persecuzioni nazifasciste, la comunità è attualmente rappresentata dall'Unione delle comunità ebraiche in Italia, che dispone di un'intesa con




lo Stato. Aderiscono all'Unione 21 comunità: oltre Roma e Milano, che sono le più grandi, vi sono comunità di media grandezza a Trieste, Venezia, Torino, Firenze e Livorno, e di più modesta consistenza a Napoli, Bologna, Pisa, Ancona, Modena, Ferrara, Padova, Casale Monferrato, Parma, Merano, Genova, Verona, Mantova, Vercelli. Di recente si sono costituiti anche in Italia piccoli nuclei di ebrei “riformati”.

Evangelismo. Il termine può essere variamente interpretato. In senso lato comprende le chiese che, nate nell'ambito della tradizione riformata, pongono al centro della loro azione l'annuncio dell'Evangelo. Soprattutto nel contesto anglosassone, il termine ha finito per indicare le chiese nate dai revival evangelistici degli ultimi due secoli. La galassia evangelica, raccogliendo tradizioni spirituali e teologiche assai diverse, anche in Italia si presenta molto articolata. La sua componente numericamente più consistente è costituita dalle chiese pentecostali che predicano, come tratto caratteristico della loro teologia, il “dono dello Spirito” che si esprime nella glossolalia (parlare “in lingue”). Due chiese pentecostali, le Assemblee di Dio (ADI) e la Chiesa apostolica in Italia, dispongono di un'intesa con lo Stato. Benché priva di riconoscimento giuridico, la Federazione delle chiese pentecostali costituisce un importante polo di aggregazione di diverse realtà pentecostali a livello nazionale. Numerose denominazioni evangeliche sono riconosciute come Enti di culto (vedi cronologia nel II capitolo del Vademecum).

Induismo. Ciò che generalmente si definisce induismo è in realtà una variegata ed antica tradizione spirituale i cui testi sacri risalgono al 1500 a.C. e che dall'India, dove nacque e dove resta largamente maggioritaria, si è diffusa in altre parti del mondo. Nella tradizione induista consolidatasi nel tempo, “Dio è uno ma si esprime in infiniti modi e forme”. Nel nostro paese, la principale organizzazione della comunità è l'Unione induista italiana, che dal 2012 dispone di un'intesa con lo Stato. Il centro di maggiore rilievo è il Gitananda Ashram, un monastero che sorge ad Altare (SV) e che propone incontri di meditazione, introduzione allo yoga e alla pratica induista. Si colloca nella variegata tradizione induista, sia pure con caratteri teologici e organizzativi propri, anche il movimento Hare Krishna (più correttamente Iskcon, movimento internazionale per la coscienza di Krishna che gestisce centri a Milano, Roma, Firenze, Bologna e Lecce).

Islam. L'islam ha in Italia una lunga storia iniziata con gli insediamenti in Sicilia nel IX secolo e di cui permangono importanti tracce architettoniche, urbanistiche e artistiche. In seguito ai processi migratori, in Italia la comunità è cresciuta rapidamente fino a



proporsi come la seconda per numero di aderenti nel nostro Paese. Al pari di altre comunità, anche quella islamica si articola in diverse rappresentanze. L'unico ente islamico riconosciuto ai sensi della legge del 1929 è il Centro islamico culturale d'Italia che opera nella Moschea di Roma, una delle più grandi d'Europa. Molto presenti sul territorio nazionale i centri affiliati all'Unione delle Comunità islamiche in Italia (UCOII). Di rilievo, infine, la presenza culturale e l'impegno nel dialogo interreligioso della Comunità religiosa islamica (COREIS).

Mormoni. Il nome esatto di questa confessione, che di recente ha ottenuto un'intesa con lo Stato, è Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. Nata negli USA nella prima metà del XIX secolo, questa comunità di tradizione giudaico-cristiana ha iniziato a radicarsi in Italia negli ultimi decenni arrivando a un'intesa con lo Stato nel 2012. A Roma è in costruzione un grande tempio che, quando sarà completato, sarà il dodicesimo in Europa.

Ortodossia. I primi nuclei ortodossi si insediarono a Venezia già nel XVI secolo, ma la comunità è cresciuta esponenzialmente negli ultimi decenni a causa dei flussi migratori dall'est dell'Europa. L'ortodossia si articola in diversi patriarcati ai quali si riferiscono anche le numerose parrocchie italiane. La Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia dispone di un'intesa con lo Stato; la Diocesi ortodossa rumena d'Italia ha ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi della legge 1159 del 1929. Più sporadiche le parrocchie legate ad altri patriarcati (Mosca, Serbia, Bulgaria...) così come quelle espressione delle antiche chiese "orientali" (armena, etiopica, copta...), spesso "apparentate" all'ortodossia ma che in realtà hanno una diversa origine e che divergono da essa su alcuni temi dogmatici.

Protestantesimo. Il termine comprende le chiese che dichiarano un rapporto diretto con la Riforma protestante del XVI secolo, sia nella sua espressione luterana che in quella calvinista e, sia pure con una propria fisionomia, anglicana. In Italia questa famiglia confessionale è rappresentata dalla Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi), dall'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, dalla Chiesa evangelica luterana, tutte dotate di un'intesa con lo Stato. In senso più lato sono "protestanti" anche comunità di più recente costituzione che aderiscono esplicitamente ai principi della Riforma – ad esempio l'Unione delle chiese cristiane avventiste o l'Esercito della Salvezza – anche se, alcune di esse, preferiscono definirsi con il termine "evangelico". Detto questo, in Italia e in altri paesi europei – a sottolineare il loro radicamento nelle Scritture – si definiscono



“evangeliche” anche le chiese del protestantesimo storico.

Testimoni di Geova. La comunità, sorta negli USA nella seconda metà del XIX secolo, si colloca nella tradizione giudaico-cristiana con un forte accento millenarista, che predica cioè l'imminente ritorno del Messia. È questo tema millenaristico a motivare il distacco dei Testimoni di Geova dalle dinamiche politiche e che si esprime, ad esempio, nella non partecipazione al voto. L'altro tema critico del rifiuto delle emotrasfusioni, ha trovato soluzioni pratiche nel rispetto dei principi di coscienza della confessione da una parte e delle leggi dall'altra. In Italia, dopo aver subito restrizioni e persecuzioni negli anni del fascismo e dopo aver rifiutato per ragioni di coscienza di prestare il servizio militare obbligatorio finché è stato in vigore, i Testimoni di Geova sono cresciuti considerevolmente soprattutto nel secondo dopoguerra: attualmente la congregazione conta una popolazione, tra membri e simpatizzanti, che supera quattrocentomila persone. Riconosciuta giuridicamente come ente di culto, ha siglato un'intesa con lo Stato che però non è giunta all'approvazione parlamentare.

Indirizzi

Principali enti confessionali

BAHÁ'Í

Assemblea Spirituale dei Bahá'í d'Italia

Via Stoppani 10

00197 Roma

Tel. 06 8079647

Fax 06 8070184

segreteria@bahai.it

www.bahai.it

BUDDHISTI

Unione buddhista italiana

Via Euripide 137

00125 Roma

ubi.italia@tiscali.it

www.buddhismo.it

Istituto buddista italiano Soka Gakkai

Via di Bellagio 2/e

50141 Firenze

Tel. 055 426971

Fax 055 450383

segreteria@sgi-italia.org

www.sgi-italia.org

CATTOLICI

Ufficio ecumenismo e dialogo della Conferenza episcopale italiana

Circonvallazione Aurelia 50

00165 Roma

Tel. 06 66398301

Fax 06 66398204

ecu@chiesacattolica.it

www.chiesacattolica.org

Centro Ambrosiano di dialogo con le religioni

Corso di Porta Ticinese 33

20123 Milano

Tel e fax 02 8375476

cadr@cadr.it

www.cadr.it



Centro Astalli

Via del Collegio romano 1
00186 Roma
Tel. 06 69925099
Fax 06 69782898
astalli@jrs.net
www.centroastalli.it

Comunità di Sant'Egidio

Piazza sant'Egidio 3
00153 Roma
info@santegidio.org
www.santegidio.org

Fondazione Oasis

Viale Ancona 26
30172 Venezia
Tel. 041 5312100
Fax 041 5322855
oasis@marcianum.it
www.oasiscenter.eu.it

Movimento dei Focolari

Via di Frascati 306
00040 Rocca di Papa
Tel. 06 947989
Fax 06 94749320
www.focolare.org

EBREI

Unione delle comunità ebraiche in Italia

Lungotevere Sanzio 9
Tel. 00153 Roma
06 5803667
Fax 06 5899569
www.ucei.it

EVANGELICI E PROTESTANTI

Riferimenti interdenominazionali

Alleanza evangelica italiana

Vicolo S. Agata 20
00153 Roma
Tel. 0773 694140
segreteria@alleanzaevangelica.org
www.alleanzaevangelica.org

Commissione per il dialogo interreligioso della Federazione delle chiese evangeliche in Italia

Via Firenze 38
00184 Roma
Tel. 06 4825120
Fax 06 4828728
fcei@fcei.it
www.fcei.it

Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato

c/o FCEI
Via Firenze 38
00184 Roma
06 4825120

Riferimenti denominazionali

Anglican Centre in Rome

Piazza del Collegio Romano 2
00186 Roma
Tel. 06 6780302
acr@anglicancentreinrome.org

Assemblee di Dio in Italia

Via dei Bruzi 11
00185 Roma
06 491165
Fax 06 4463591
adisede@assembleedidio.org
www.assembleedidio.org



Chiesa apostolica in Italia

Via del Commendone 35 a/b
58100 Grosseto
Tel. 0564 451025
Fax 0564 453392
info@apostolica.it
www.apostolica.it

Chiesa evangelica luterana in Italia

Via Aurelia Antica 391
00165 Roma
Tel. 06 66030104
Fax 06 66017993
decanato@chiesaluterana.it
www.chiesaluterana.it

Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi)

Via Firenze 38
00184 Roma
Tel. 06 4745537
Fax 06 47885308
info@chiesavaldese.org
www.chiesavaldese.org

Esercito della salvezza

Via degli Apuli 42
00185 Roma
Tel e fax 06 447406229
info@esercitodellasalvezza.org
www.esercitodellasalvezza.org

Federazione delle chiese pentecostali

Via Gramsci 78
81031 Aversa (CE)
Tel. 081 8907142
Fax 081 3628856
segreteria@fcpitalia.org
www.fcpitalia.org



Unione cristiana evangelica battista d'Italia

Piazza San Lorenzo in Lucina 35

00186 Roma

Tel. 06 6876124

Fax 06 6876185

internet@ucebi.it

www.ucebi.it

Unione italiana delle chiese cristiane avventiste (UICCA)

Lungotevere Michelangelo 7

00192 Roma

Tel. 06 3609591

Fax 06 36095952

info@avventisti.it

www.avventisti.it

INDUISTI

Unione induista italiana

Via Arno 38

00198 Roma

Tel. 06 37351337

Fax 06 3723390

dharmin@tin.it

www.hinduism.it

Iskcon – Hare Krisna

Via S. Maria del Pianto 15-17

00186 Roma

Tel. 06 68891540

roma@govinda.it

www.harekrsna.it

MORMONI

Via Don Orione 10

20132 Milano

Tel. 02 – 28171221

Fax 02 28171300

PastaGI@ldschurch.org

www.chiesadigesucristo.it

MUSULMANI

Centro islamico culturale d'Italia e Grande Moschea

Viale della Moschea 85

00197 Roma

Tel. 06 8082258

Fax 06 8079515

cicdi.roma@gmail.com

www.centroislamicoculturale.it

Comunità Religiosa Islamica (Co.re.is)

Via Giuseppe Meda 9

20136 Milano

Tel. 02 8393340

Fax 02 8393350

coreis@coreis.it

www.coreis.it

Unione delle comunità islamiche in Italia (UCOII)

Via delle Quattro Fontane 109

00184 Roma

www.ucoii.org

izzeddin.elzir@ucoii.org

ORTODOSSI

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia

Castello 3422

30122 Venezia

Tel. 041 5239569

Fax 041 5227016

arcidiocesi_ortodossa@gmail.com

www.ortodossia.it

Diocesi ortodossa rumena

Via Ardeatina 1741

00134 Roma

Tel. e fax 06 7197343

cabinet@episcopia.italiei@mitropolia.eu

www.mitropolia-paris.ro

CHIESA COPTA

Via Laurentina 1571
00143 Roma
06 7136491
06 71329007
Mons.barnaba@hotmail.com
www.coptiortodissiroma.it

CHIESA ORTODOSSA ETIOPICA

Via Monte Polacco 5
00184 Roma
www.ethiopianorthodox.org

CHIESA APOSTOLICA ARMENA D'ITALIA

Via Jomelli 30
20131 Milano
Tel. e fax 02 26822683
chiesa@chiesarmenaditalia.it
www.chiesarmenaditalia.it

TESTIMONI DI GEOVA

Via della Bufalotta 1281
00138 Roma
Tel. 06 872941
Fax 06 87120286
pid@it.jw.org
www.jw.org/it

Enti ecumenici interreligiosi e interculturali

Amicizia ebraico cristiana

AEC di Roma
c/o Libreria Claudiana
Piazza Cavour 32
00193 Roma
info@aecroma.it
www.aecroma.it

Cem mondialità

Via Piamarta 9
25121 Brescia
cemsegreteria@saveriani.it
www.cem.cop

Cipax

Via Ostiense 152/b
00154 Roma
Tel. 06 57287347
info@cipax-roma.it

Conferenza mondiale delle religioni per la pace

Via Pio VIII 38 D2
00165 Roma
Tel. 333 2731245
info@religioniperlapace.org
www.religioniperlapace.org

Confronti

Via Firenze 38
00184 Roma
Tel. 06 4820503
Fax. 06 4827901
programmi@confronti.net
www.confronti.net

Il dialogo

Giornale telematico pubblicato a Monteforte Irpino (AV) www.ildialogo.org

Forum Internazionale Democrazia e Religioni

Centro interdipartimentale dell'Università del Piemonte orientale
Via Duomo 6 - 13100 Vercelli
www.fidr.it

Associazioni e istituzioni non confessionali

Centro Studi sulle nuove religioni (CESNUR)

Via Confienza 19
10121 Torino
Tel. e fax 011 541950



cesnur_to@virgilio.it
www.cesnur.org

Istituto Tevere

Via Monte Brianzo 82
00186 Roma
06 45421688
info@istevere.org
www.istevere.org

**Master in Religioni e mediazione culturale
Dipartimento di Storia Culture Religioni**

Sapienza – Università di Roma
P.le Aldo Moro 5
00185 Roma
Tel. 06 49913350
master-religioniemediazione@uniroma.it

Museo interreligioso di Bertinoro (FO)

Via Aldruda Frangipane 6
47032 Bertinoro FC
Tel. 0543 446600
Fax 0543 446557
musint.bertinoro@libero.it
www.museointerreligioso.it

**Osservatorio Pluralismo religioso
Dipartimento Culture Politiche e Società**

Università di Torino
Via San Ottavio 50
10015 Torino
luigi.berzano@unito.it
www.pluraslimoreligioso.it

Segretariato Attività Ecumeniche (SAE)

Piazza Santa Eufemia 2
20122 Milano
Tel. 331 7783807
saenazionale@gmail.com

> **Vademecum**

Il progetto è finanziato dal **Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi (FEI) - Azione 6/2011 (Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale)**.

**Direzione Centrale degli Affari dei Culti
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Ministero dell'Interno**

P.za del Viminale 1
00184 Roma
06 4651
Direttore: Prefetto Sandra Sarti

COM NUOVI TEMPI

Società cooperativa editrice di Confronti
Via Firenze 38
00184 Roma
06 4820503
programmi@confronti.net

Direttore: Gian Mario Gillio

Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma
06 66514345
06 66514502
idos@dossierimmigrazione.it

Presidente: Franco Pittau